



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 632

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 giugno 2012

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 10

11<sup>a</sup> (Lavoro) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità):

*Plenaria* . . . . . » 16

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 19

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)* . . . . . » 21

*Plenaria* . . . . . » 21

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 58

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 65

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 81

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)*. . . . . » 86

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 87

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	101
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	105
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i> . . . . .	»	112
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i> . . . . .	»	113
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	113
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	114
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	120
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	123
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	131

#### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	135
---------------------------	-------------	-----

#### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	138
---	-------------	-----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	139
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	140

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

**123ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 10.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 19) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti del senatore Luigi Lusi**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 maggio e proseguito nelle sedute del 16, 22, 23 e 31 maggio 2012.

Il presidente FOLLINI informa che è pervenuta l'ordinanza del tribunale del riesame richiesta dalla giunta durante la precedente seduta, mentre non è pervenuto l'interrogatorio della segretaria amministrativa de «La Margherita».

Il relatore SARO (*PdL*) espone le ragioni che lo portano a concludere in favore di un rigetto della domanda avanzata dalla magistratura. Pur non avanzando formale richiesta di un rinvio dell'esame finalizzato all'acquisizione del documento ancora non trasmesso dall'autorità giudiziaria sottolinea come l'interrogatorio della segretaria amministrativa de «La Margherita» sia stato disposto solo a seguito del dibattito svoltosi nella Giunta, e ciò testimonia, a suo parere, la limitatezza delle indagini. Si ha l'impressione che l'operato della magistratura in questo caso diverga dall'orientamento assunto con riferimento ad altre indagine giudiziarie,

come quelle che riguardano esponenti della Lega. Il verbale dell'interrogatorio in questione è stato peraltro riportato, in ampi stralci, sulla stampa, il che è significativo della pressione esercitata dai media sulla vicenda. Date queste premesse, il relatore ritiene comunque necessario richiamare la Giunta alla propria piena libertà di giudizio, senza che l'attuale ondata di populismo, che considera i parlamentari sempre e comunque colpevoli, influisca sulla decisione che verrà presa. Ritiene, in ogni caso, che il lavoro compiuto dalla Giunta sia sufficientemente approfondito. La scelta di garantire la posizione del senatore Lusi appare oggi impopolare, ma è necessaria per salvaguardare le prerogative del Parlamento, che rischiano, in questo e in futuri casi, di essere travolte senza che sussistano fondate ragioni per menomare il *plenum* dell'Assemblea. Prosegue ricordando i numerosi limiti dei provvedimenti della magistratura emersi nel corso del dibattito, anche ad opera di colleghi di altri Gruppi. Per il gruppo PdL è, da sempre, importante che la verità venga accertata nel corso del dibattimento, in modo il più rapido possibile, ma senza che le decisioni vengano impropriamente anticipate alla fase cautelare, con il rischio talvolta di provvedimenti eccessivi, come quello che ha riguardato l'onorevole Papa, poi annullato dalla Corte di Cassazione. Si sofferma brevemente sul profilo dei presupposti di custodia cautelare, evidenziando come il senatore Lusi non abbia manifestato alcuna intenzione di fuga, come la cessazione dalla carica gli impedisca qualsivoglia reiterazione di reato e come non sia in grado di inquinare il quadro probatorio, basato su documentazioni già da tempo acquisite dalla Procura. Non ritenendo ravvisabile un effettivo *fumus persecutionis* negli atti emessi a carico del senatore Lusi, considera nondimeno spropositata la richiesta di custodia cautelare in carcere, soprattutto per la lesione che determinerebbe all'integrità dell'organo parlamentare. Conclude respingendo con determinazione l'illazione, formulata più volte sulla stampa, circa l'esistenza di un accordo tra le forze politiche volto ad un reciproco sostegno nel corso delle votazioni, così da negare tanto l'arresto del senatore De Gregorio quanto quello del senatore Lusi. La posizione garantista del suo Gruppo vale in tutti i casi di richieste di carcerazione preventiva, a prescindere dalla parte politica cui l'interessato appartiene. Formula dunque alla Giunta proposta di respingere la richiesta di esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), dopo aver espresso perplessità sulle motivazioni addotte nel provvedimento del Tribunale del riesame relativamente alle esigenze cautelari e alla posizione degli altri indagati, afferma che da ciò non si può certo desumere l'esistenza di un *fumus persecutionis* rivolto contro il parlamentare. Preannuncia dunque voto in senso contrario rispetto alla proposta del relatore.

Il senatore SANNA (*PD*) sottolinea a sua volta la delicatezza delle funzioni che spettano al Parlamento in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, e proprio per tale ragione ritiene che occorrerebbe motivare

l'eventuale decisione di non autorizzare la misura cautelare tenendo conto della necessità di non dar luogo a disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini. Considera necessario che la Giunta dia un'applicazione evolutiva dell'articolo 68 della Costituzione, non limitando l'autorizzazione ai soli reati di terrorismo o ai delitti di sangue. Ricorda la gravità dei reati contestati, tanto con riferimento alle ingentissime cifre che si assume siano state sottratte, quanto alla messa in opera di una rete di complicità, necessarie per lo sviamento dei fondi del partito. L'accusa di associazione a delinquere è dunque connessa ad altre fattispecie di reato che hanno causato danni assai rilevanti, economici e d'immagine. Proprio la gravità del quadro accusatorio che si è finora delineato indica la necessità di considerare prevalenti le esigenze di giustizia su quelle di integrità del *plenum*. Circa l'esistenza di un *fumus persecutionis*, ritiene non sia sostenibile da alcun punto di vista. Sottolinea che peraltro i magistrati stanno proseguendo gli accertamenti al fine di chiarire se vi siano ulteriori responsabilità ovvero ulteriori filoni di indagine da approfondire. Dichiarò dunque che il suo Gruppo voterà in senso difforme rispetto alla proposta del relatore.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ringrazia il relatore Saro per il riferimento al differente e deteriore trattamento riservato dalla magistratura a casi analoghi quale quello che interessa il suo movimento. Ad esempio, per fatti assimilabili e per importi assai minori, la procura di Milano ha contestato agli esponenti della Lega il reato di truffa ai danni dello Stato e quello di peculato. Nutre alcune perplessità derivanti dall'intrecciarsi delle motivazioni giuridiche con quelle di etica pubblica nei provvedimenti assunti nel caso in esame. Le notazioni che ha svolto non conducono in ogni caso a ravvisare la presenza di un *fumus* persecutorio nella vicenda in discussione, e pertanto dichiara il voto favorevole alla richiesta della magistratura.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) conviene con il relatore circa la necessità per gli organi parlamentari di non farsi influenzare da spinte populiste, e di valutare invece le questioni nella loro interezza. Ritiene, piuttosto, che i fatti finora accertati diano luogo ad un quadro di particolare gravità, e che pertanto possa definirsi certamente garantista anche chi si esprime in senso difforme da quello proposto dal relatore. Circa l'esistenza di un'associazione a delinquere, rileva che altre tre persone sono state coinvolte e sono tuttora destinatarie di misure cautelari; sarebbe, a suo avviso, paradossale che il principale responsabile della vicenda ne fosse esentato per il solo fatto di svolgere un mandato parlamentare. La magistratura si è finora mossa nel rispetto dei confini delle proprie competenze e sarebbe dunque contraddittorio non assumere oggi una decisione importante invocando indagini più ampie sull'intero sistema politico. Ritiene insussistente ogni ipotesi di *fumus persecutionis* anche con riferimento alle esigenze cautelari. Dichiarò che voterà dunque contro le conclusioni del relatore Saro.

Il senatore BALBONI (*PdL*) si sofferma su alcune anomalie che riscontra nel caso in esame per ciò che concerne il ruolo svolto dai vertici del partito nella vicenda e la dilatazione della fattispecie di associazione a delinquere. Tutto ciò si colloca in un quadro generale di abuso dello strumento della carcerazione preventiva, che ha portato nel nostro Paese ad avere detenuti in attesa di giudizio in numero pari alla metà della popolazione carceraria. Nota inoltre che, diversamente dal procedimento che sta interessando esponenti della Lega Nord, vi è stata una indulgenza sui reati-fine, con una sottolineatura, per contro, del reato di associazione a delinquere, che giustifica la richiesta di misura cautelare. Pur escludendo la presenza di *fumus persecutionis*, ritiene che il bilanciamento con l'interesse all'integrità del Senato non possa non tener conto della assenza di effettive esigenze cautelari. A questo proposito considera come vi sia stata una notevole disparità di trattamento rispetto agli altri indagati, che hanno subito la ben più blanda misura dell'obbligo di firma e che possono proseguire nell'esercizio della professione. Per ciò che attiene i profili connessi al possibile inquinamento delle prove, ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento, tramite l'esame del verbale di interrogatorio della segretaria amministrativa del partito. Conclude sollecitando la Presidenza a disporre un rinvio dell'esame, al fine di acquisire tale documentazione, ed in mancanza preannuncia fin d'ora che non prenderà parte alla votazione.

Il senatore CASSON (*PD*) si dichiara contrario ad un rinvio per l'acquisizione di ulteriore documentazione, dal momento che la Giunta è chiamata a deliberare solo circa l'esistenza di un possibile intento persecutorio, e che altre valutazioni sul contesto politico non potrebbero in ogni caso fondare una diversa decisione. In punto di sussistenza della fattispecie di associazione a delinquere non nasconde di nutrire alcune perplessità tecniche, precisando tuttavia che la compiuta valutazione dei titoli di reato spetta alla sede processuale. A suo parere solo gravi anomalie nei presupposti del provvedimento potrebbero determinare un voto contrario della Giunta. La richiesta di incidente probatorio avanzata dal senatore Lusi è stata, a suo parere, correttamente ritenuta inammissibile, poiché motivata in maniera carente, e dunque non rispettosa dei parametri fissati dal codice di procedura penale. Conclude sottolineando che l'ampio dibattito sulla tutela dell'integrità del *plenum*, pur avendo solide radici nella prassi della Giunta, non ha però, a suo avviso, una copertura costituzionale, e dubita dunque che essa possa di per sé fondare una decisione negativa sulla richiesta.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda l'ambito di competenza della Giunta, e dunque la necessità di non entrare nel merito di dettagli processuali che andranno correttamente affrontati nel dibattimento penale. Semmai condivide il richiamo ad una riforma degli organi parlamentari di garanzia volta ad incrementarne l'efficacia. Si dichiara in conclusione contrario ad ulteriori rinvii, atteso che



gli elementi raccolti indicano chiaramente la non abnormità delle misure cautelari prescritte. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole alla richiesta dei magistrati, in difformità dal relatore.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) si associa alle considerazioni del senatore Balboni circa la rilevanza della documentazione non ancora pervenuta dall'autorità giudiziaria, vieppiù in considerazione delle perplessità suscitate dalla ordinanza del Tribunale del riesame che non è stato possibile approfondire adeguatamente, soprattutto a proposito del trattamento di maggior favore riservato agli altri indagati. Sostiene pertanto la segnalazione del senatore Balboni sull'opportunità di un rinvio ad altra seduta, ritenendo in mancanza di non poter partecipare al voto.

Interviene il senatore IZZO (*PdL*), dichiarando il proprio voto a favore delle conclusioni del relatore ed esprimendo apprezzamento per le argomentazioni formulate.

Il relatore SARO intende precisare, in relazione ad alcune anticipazioni di stampa, di non aver sostenuto l'esistenza del *fumus persecutionis* bensì di aver motivato le proprie conclusioni in punto di bilanciamento con l'interesse all'integrità dell'Aula.

Il PRESIDENTE ritiene inopportuno un rinvio della trattazione, sia in considerazione dell'impegno preso ad una decisione entro la seduta odierna, sia in ragione dell'ampio dibattito già svolto e della compiuta disponibilità di documentazione inerente l'oggetto di competenza della Giunta.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente pone in votazione la proposta del relatore Saro di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Luigi Lusi.

La Giunta non accoglie tale proposta e conseguentemente propone di concedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Luigi Lusi, incaricando il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) LI GOTTI ed altri.** – *Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse*

**(2714) LAURO ed altri.** – *Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse*

**(2909) DE SENA ed altri.** – *Divieto di propaganda pubblicitaria a tutela dei consumatori, in particolare dei minori e delle fasce deboli e sensibili, dai fenomeni ludopatici*

**(3104) LAURO ed altri.** – *Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo*

**(3192) DIVINA e MURA.** – *Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto del gioco compulsivo e sul divieto della pubblicità dei luoghi di gioco*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, ricorda di aver predisposto una bozza di testo unificato d'intesa con il senatore D'Ubaldo, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione. Sottopone quindi alle Commissioni riunite l'opportunità di valutare le modalità più idonee per soddisfare l'obiettivo di una rapida approvazione del provvedimento, attraverso l'adozione del testo unificato come base per il seguito dell'esame. In proposito segnala che, all'esito di contatti informali, è emersa la possibilità di costituire un comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in titolo. Rimarca di non essere aprioristicamente contraria a tale soluzione procedurale, a condizione tuttavia che si garantisca la più rapida conclusione dell'*iter* legislativo anche con un calendario dei lavori dell'organismo ristretto, predeterminato e stringente, conformemente alle deliberazioni assunte. Viceversa tale ipotesi non sarebbe consigliabile, ove conducesse a un ingiustificato rallentamento dei lavori legislativi delle Commissioni riunite.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, sottolinea che a suo giudizio vi sono già le condizioni necessarie affinché le Commissioni riunite procedano all'esame della bozza di testo unificato predisposta insieme con la senatrice Allegrini, relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione. Per quanto riguarda l'emergere di valutazioni difformi in merito al seguito dell'esame, con l'ipotesi di costituire un comitato ristretto, fa presente di aver svolto alcune verifiche informali con i Gruppi, nell'ambito delle quali è stata prospettata anche tale possibilità. A suo parere, al di là della individuazione delle modalità più adeguate per proseguire l'esame, risulta tuttavia fondamentale l'obiettivo che le Commissioni procedano alla rapida approvazione di un provvedimento legislativo nella materia del gioco d'azzardo, in coerenza con la dichiarazione d'urgenza deliberata dall'Assemblea riguardo ai disegni di legge all'ordine del giorno. Pertanto l'eventuale costituzione di un comitato ristretto per ulteriori lavori redazionali si giustificerebbe a suo avviso qualora fosse pienamente compatibile con l'obiettivo prima ricordato.

Il presidente BERSELLI ricorda il carattere d'urgenza dei disegni di legge in titolo.

Il senatore LAURO (*PdL*) dà positivamente atto al presidente Berselli di aver raccolto l'appello da lui rivolto due mesi fa per un celere esame del primo disegno di legge in materia di gioco d'azzardo da lui presentato (Atto Senato n. 2714), con la tempestiva calendarizzazione di tutti i provvedimenti allora presentati. Rammenta inoltre che l'Assemblea del Senato ha già approvato all'unanimità, oltre un anno fa, le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, per quanto riguarda il contenuto e le finalità di un intervento legislativo organico sulla materia del gioco d'azzardo, traendo peraltro spunto dai disegni di legge allora presentati (Atti Senato nn. 2484, 2714 e 2909). Dopo aver sottolineato la grande attesa da parte dei soggetti interessati riguardo a

un tempestivo intervento del legislatore, richiama la dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge approvata dall'Assemblea, in base alla quale non sono assolutamente giustificabili ulteriori ritardi o rinvii nell'*iter* dei provvedimenti in titolo. Sotto tale profilo, anzi, le obiezioni di tipo procedurale finora emerse avvalorano lo sgradevole convincimento – particolarmente grave dal punto di vista politico – che siano in atto vere e proprie manovre per ostacolare o contrastare l'approvazione dei disegni di legge, andando contro alle raccomandazioni formulate dalla Commissione antimafia.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), onde sgombrare subito il campo da equivoci e fraintendimenti, sottolinea, a titolo personale e a nome della propria parte politica, che non vi sono assolutamente riserve o titubanze sulla necessità di produrre quanto prima un risultato legislativo di qualità, in piena coerenza con le deliberazioni assunte dall'Assemblea. Del resto l'impegno del Partito democratico, ai fini di un tempestivo intervento nella materia del gioco d'azzardo, è testimoniato dagli emendamenti presentati da lui e da altri senatori del Gruppo sia in Commissione che in Assemblea. Per tali motivi giudica pienamente condivisibile l'obiettivo di una celere approvazione dei disegni di legge, rimarcando tuttavia la necessità di definire prima le modalità di lavoro. Al riguardo richiama alle Commissioni riunite la necessità di rispettare il quadro procedurale definito in precedenza, allorquando si era convenuto che i relatori provvedessero a definire una bozza di testo unificato da sottoporre successivamente all'esame e alla valutazione di un comitato ristretto, specificamente costituito. Lamenta quindi il fatto che, con la proposta di adottare immediatamente il testo unificato dei relatori, si sta sostanzialmente venendo meno all'accordo raggiunto nelle precedenti sedute sulle modalità d'esame dei disegni di legge. Ovviamente la propria parte politica non è aprioristicamente contraria a tale ipotesi, purché sia chiaro a tutti che si sta procedendo in modo difforme da come stabilito. Si tratta infatti di una indicazione anche a garanzia dell'operato dei relatori, nel quale ribadisce la propria piena fiducia, considerato il rischio che vi siano obiezioni e riserve su come si sta procedendo.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che la costituzione del comitato ristretto, in grado di esaminare un testo in poche sedute, costituisca uno strumento per velocizzare l'*iter* legislativo che, in altre occasioni, ha scontato insopportabili lentezze.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dopo aver ricordato le pronunce all'unanimità in Commissione antimafia circa l'estrema urgenza di varare una normativa in tema di gioco d'azzardo, rappresenta l'esigenza indifferibile di recuperare il tempo perduto e si dichiara quindi contrario alla costituzione di un comitato ristretto, i cui lavori rallenterebbero inutilmente l'*iter* legislativo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), in riferimento a quanto sostenuto dal senatore Barbolini, ricorda che nella scorsa seduta le Commissioni riunite avevano sostanzialmente conferito un mandato ai relatori a predisporre, in tempi rapidi, un testo unificato.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca che il gioco d'azzardo si è trasformato in un'autentica piaga sociale, talmente grave da dover raccogliere l'attenzione e la sensibilità di tutte le parti politiche. Dal momento che risulterebbe già disponibile il testo unificato predisposto dai relatori, sottolinea che non vi sono motivi convincenti per rinviarne ulteriormente l'esame da parte delle Commissioni riunite.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione BALDASSARRI rimarca che le valutazioni divergenti, sinora emerse, traggono origine probabilmente da un fraintendimento di fondo. A suo parere, infatti, occorre prendere atto della buona fede di tutti i commissari finora intervenuti, così come risulta innegabile anche la generale convergenza sulla necessità di legiferare quanto prima in materia di gioco d'azzardo. Ad ogni modo, anche per tener conto delle legittime esigenze di approfondimento che potrebbero emergere, suggerisce di trasmettere a tutti i commissari la bozza di testo unificato dei relatori, dando un termine particolarmente breve per avanzare osservazioni e proposte di modifica, in modo da poter procedere, in una seduta da convocare al più tardi nella giornata di giovedì prossimo, alla formale adozione di un testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore BARBOLINI(*PD*), in riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Li Gotti, ribadisce che non vi è stato alcun errore o fraintendimento da parte sua per quanto riguarda la definizione delle modalità d'esame della proposta di testo unificato, attraverso la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore MARITATI (*PD*), preso atto degli orientamenti finora emersi, puntualizza, a titolo personale, di ritenere comunque superata la prospettiva di costituire un comitato ristretto.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione BALDASSARRI ribadisce quindi la propria proposta di sottoporre a una rapida e breve verifica la bozza di testo unificato dei relatori, onde favorire la celere adozione di un testo il più possibile condiviso.

Il presidente BERSELLI sottolinea che la proposta di rinviare alla giornata di domani la formale adozione del testo base risulta assolutamente ragionevole e tale da non giustificare atteggiamenti di chiusura aprioristica.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, sottolinea che la bozza di testo unificato è pronta già da qualche tempo

e che tuttavia essa non è stata distribuita ai senatori dal momento che si tratta di un testo ufficialmente non adottato dalle Commissioni riunite, sottolineando che tale scelta risulta anche in linea con il mandato da esse conferito ai relatori. Concorda quindi con l'ipotesi di convocare un'ulteriore seduta nella giornata di domani per l'illustrazione della bozza di testo unificato predisposta e la sua successiva adozione come testo base.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), pur dando atto ai relatori della serietà del lavoro svolto e del comportamento tenuto, ritiene tuttavia prioritario acquisire il testo da essi predisposto, ai fini di una valutazione più approfondita. Inoltre stima assolutamente necessario specificare come si intende procedere dopo l'adozione di tale articolato come base per il seguito dell'esame, chiarendo cioè se tale testo si deve considerare o no ulteriormente modificabile e migliorabile attraverso la presentazione di emendamenti.

Il presidente BERSELLI precisa che il testo unificato predisposto dai relatori, una volta adottato come testo base, sarà sottoposto all'esame delle Commissioni riunite e sarà successivamente stabilito un termine per la presentazione di emendamenti da riferire ad esso.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione BALDASSARRI propone quindi di convocare un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite nella giornata di domani, per consentire ai commissari di prendere visione della bozza di testo unificato dei relatori, che potrebbe essere tempestivamente trasmessa al termine della corrente seduta. Dopo l'adozione di tale articolato come testo base si potrà procedere alla discussione generale e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) sottolinea che, qualora la bozza di testo unificato dei relatori sia già materialmente disponibile, si potrebbe procedere già nella corrente seduta al suo esame da parte delle Commissioni riunite e alla fissazione di un termine per gli emendamenti. Ritiene pertanto opportuno che i relatori provvedano già ad illustrarne i contenuti alle Commissioni riunite.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, si riserva di illustrare la bozza di testo unificato in una seduta da convocare nella giornata di domani, giacché risultano necessari ulteriori approfondimenti con il senatore D'Ubaldo, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione. Resta comunque inteso che il testo potrà già essere distribuito ai commissari.

Il presidente BERSELLI, preso atto dell'orientamento emerso, propone infine alle Commissioni riunite di convocare un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, mercoledì 13 giugno.

Le Commissioni riunite concordano.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BERSELLI comunica che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite alle ore 8,30 di domani, mercoledì 13 giugno, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## COMMISSIONI 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
GIULIANO

*indi del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
TOMASSINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di CE-PA (ACLI-INAS-INCA-ITAL), il dottor Marco Bottazzi, la dottoressa Angela Maria Caracciolo, la dottoressa Luigina De Santis, la dottoressa Marilena Mellone e il dottor Michele Zerillo, in rappresentanza di ENAS-UGL, il dottor Rolando Vicari, presidente, e il dottor Fiovo Bitti, servizio studi UGL.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.



Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Le Commissioni riunite prendono atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell'INPS ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, con particolare riguardo alla verifica dei presupposti sanitari per le persone affette da malattie cronico-degenerative allo stato iniziale della patologia: audizione di rappresentanti di INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL, ENAS-UGL, ENCAL-CISAL e Patronato ACLI**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 maggio scorso.

Ha per primo la parola il dottor BOTTAZZI, il quale fornisce dati riguardanti il gli invalidi civili in Italia, il cui numero risulta in crescita, secondo quanto riportato nel rapporto 2009 dell'INPS. Si sofferma in particolare sulla tematica dei falsi invalidi, evidenziando la scorrettezza di avvalorare l'esistenza di grandi numeri di invalidi dolosi sulla base di una pretesa identificazione con tutti gli invalidi oggettivi cui viene revocato il beneficio goduto. Illustra infine le linee guida operative in materia di invalidità civile del CGML INPS.

Il dottor VICARI, nell'associarsi alle considerazioni esposte dal dottor Bottazzi, rileva come il riconoscimento tardivo della condizione di invalidità richiede un ripensamento dell'attuale procedura di accertamento che vede coinvolte le ASL e l'INPS. Infatti, a suo giudizio, si rende indispensabile una interpretazione univoca ed uniforme su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione dove è stata aperta la pratica di riconoscimento dell'invalidità civile. Per tali ragioni, l'INPS dovrebbe essere incaricata di effettuare questo tipo di valutazione, potendosi avvalere della propria struttura.

Il dottor BITTI conferma che le attuali procedure di riconoscimento dell'invalidità civile, anziché essere semplificate, sono state oggetto di una eccessiva burocratizzazione. A ciò va aggiunto l'aumento esponenziale delle domande per il riconoscimento dell'invalidità civile che sono state respinte: a tale riguardo, ritiene opportuno acclarare se l'esito negativo sia dovuto a motivazioni effettive ovvero dipenda da valutazioni difformi da parte degli organi investiti. Di recente, infatti, lo stesso presidente dell'INPS ha sostenuto che il 50 per cento delle domande passate al vaglio dell'ASL sono state poi rigettate: il dato esige un chiarimento perché sembrerebbe evidenziare una discordanza di valutazioni tra l'ASL e l'INPS.

Il presidente TOMASSINI raccomanda ai soggetti auditi di contenere i propri interventi nei tempi che sono stati loro indicati per dare modo di porre eventuali quesiti ai senatori che intendono prendere la parola.

La dottoressa DE SANTIS, a completamento delle osservazioni in precedenza svolte dal dottor Bottazzi, nel rammentare la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2000 sulla natura giuridica dei patronati, ne riepiloga l'attività e si sofferma sulle procedure introdotte dalla legge n. 102 del 2009, procedure che presuppongono che le domande di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, oltre alla certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, vengano inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica. A due anni da tale normativa, si sono denunciati disagi cui sono sottoposte le persone invalide, soprattutto perché si sono dilatati i tempi di attesa. Il CEPA chiede perciò la soppressione della comunicazione interna della DG dell'INPS del 20 settembre 2010, il superamento dei problemi tra INPS ed ASL, la presenza del medico INPS nella commissione ASL, al fine di evitare duplicazioni negli accertamenti, il riordino delle norme in materia di riconoscimento dell'invalidità civile, la reintroduzione del ricorso amministrativo contro il diniego da parte dell'INPS, il ripristino di tutte le fasi del contenzioso giudiziario e l'adeguamento delle tabelle di valutazione.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) invita il Presidente a rinviare il seguito dell'audizione per consentire l'intervento di quei senatori che intendono avanzare quesiti ai soggetti auditi.

Il presidente TOMASSINI, preso atto della richiesta della senatrice Sbarbati, apprezzate le circostanze e tenuto conto dell'imminente dei lavori dell'Assemblea, rinvia il prosieguo della odierna audizione ad una prossima seduta. Coglie l'occasione per raccomandare ai soggetti auditi di attenersi specificamente ai temi oggetto dell'indagine conoscitiva, rispettando i tempi loro assegnati. Come concordato in precedenza, nel caso in cui non vi fosse la possibilità di completare l'audizione, si potranno avanzare quesiti scritti da parte dei senatori, a cui seguiranno le repliche, sempre per iscritto, da parte dei soggetti auditi. Nella fattispecie odierna, tuttavia, ritiene che si possa eccezionalmente consentire il prosieguo dell'audizione, dando così modo nella prossima seduta ai senatori di svolgere considerazioni e porre domande a cui i soggetti auditi avranno diritto di replica, secondo le modalità già delineate.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 12 giugno 2012

### Sottocommissione per i pareri

204<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(3332) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(3333) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (n. 480)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (n. 468)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**(3291) Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni d'iniziativa dei deputati Palumbo e Pagano; Binetti ed altri; Miotto ed altri (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), illustrato l'ulteriore emendamento presentato al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 140**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**400<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e Peluffo, per le infrastrutture e per i trasporti Improta e per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, in cui si è convenuto che, a partire dalla prossima settimana, saranno inseriti all'ordine del giorno della Commissione, per essere esaminati in tempi quanto più possibile celeri, i disegni di legge n. 2233-B (intesa con Sacra arcidiocesi ortodossa) e 2234-B (intesa con la Chiesa apostolica in Italia), approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, con i disegni di legge nn. 3256, 1501, 2571, 2591, 2597 e 3215, in materia di istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il decreto-legge in titolo, che dispone la proroga di taluni adempimenti connessi all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice degli appalti pubblici, a carico delle imprese appaltatrici.

Il nuovo regolamento prevede che, entro la data dell'8 giugno 2012, le stazioni appaltanti dovranno nuovamente emettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie di lavorazione, i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati in vigenza della precedente normativa. È stata segnalata, dalla stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la difficoltà di provvedere, entro il termine suddetto, alla nuova emissione dei certificati: al fine di evitare il blocco degli appalti, dunque, se ne dispone la proroga di 180 giorni.

Con il comma 2 del medesimo articolo 1, viene concesso un ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per appalti superiori a 75 milioni di euro, in ragione, della difficoltà delle banche e delle assicurazioni di mettere a punto il sistema delle garanzie richieste.

Chiede, quindi, alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, soprattutto in ragione della accertata impossibilità per gli operatori di adempiere, nei tempi stabiliti, ad obblighi di legge e della necessità di evitare un blocco delle procedure di appalto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(3350) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il decreto-legge in titolo, emanato per evitare il vuoto normativo, conseguente all'abrogazione, disposta dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, delle disposizioni speciali in materia di sicurezza del lavoro nei settori ferroviario, marittimo e

portuale. Quel decreto prevedeva l'adozione, entro dodici mesi, di regolamenti di coordinamento tra la disciplina generale in materia di sicurezza e quella speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle del trasporto ferroviario.

A seguito dell'ultima proroga, introdotta dal decreto-legge n. 225 del 2010, il termine sarebbe scaduto il 15 maggio 2012, decorso il quale sarebbero state abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, incompatibili, però, con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati sull'intera rete ferroviaria nazionale, nel settore marittimo e in quello portuale.

Il decreto provvede quindi ad evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, che i datori di lavoro del settore trasporto, che occupano fino a dieci lavoratori, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

La disposizione del comma 1 fa salva la normativa speciale di settore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento previsti dal vigente articolo 3, comma 2, consentendo di disporre del tempo strettamente necessario per dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 2 provvede a prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il termine del 30 giugno 2012, attualmente consentito per l'autocertificazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione.

Chiede, quindi, alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale**

**(3251) VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio 2012.

Il PRESIDENTE comunica che sono disponibili, per la pubblica consultazione, i contributi scritti forniti in relazione alle audizioni svolte il 7 giugno, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, dai rappresentanti della Federazione Italiana Liberi Editori (F.I.L.E.), dell'Associazione nazionale delle cooperative giornalistiche, editoriali e della comunicazione (Mediacoop), della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE), dell'UNICEF e dell'associazione italiana sclerosi multipla (AISM).

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendovi iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti e, in assenza del parere della Commissione bilancio, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il relatore MALAN (*PdL*) conviene con la proposta del Presidente, soprattutto in considerazione dei rilevanti profili finanziari coinvolti.

Si associa la relatrice ADAMO (*PD*), che manifesta, inoltre, l'esigenza di approfondire il contenuto delle proposte presentate, ai fini dell'espressione del parere, eventualmente anche attraverso una preventiva interlocuzione informale con il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PELUFFO, nell'esprimere la sua piena disponibilità a un confronto con i relatori, esprime l'auspicio che l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione abbia luogo in tempi compatibili con i termini costituzionali di conversione dei decreti-legge.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'auspicio del rappresentante del Governo per un esame celere del decreto-legge, assicurando la piena disponibilità del suo Gruppo, soprattutto in considerazione delle esigenze di certezza e di definizione del quadro normativo, rappresentate dai molteplici soggetti interessati.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per gli emendamenti era stato fissato, con l'accordo unanime dei Gruppi, per le ore 17 di ieri, lunedì 11 giugno. Occorre, pertanto, assicurare alla Commissione bilancio un tempo congruo per l'espressione del relativo parere. Assicura, comunque, che, per le vie brevi, solleciterà la Presidenza della 5<sup>a</sup> Commissione. Propone, in ogni caso, che l'esame prosegua nella seduta di domani, almeno ai fini dell'espressione del parere da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(3321) Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri, Razzi ed altri, Donadi, Pionati ed altri, Palagiano ed altri, Cambursano ed altri, Antonione ed altri, Casini ed altri, Rubinato ed altri, Dozzo ed altri, Bersani ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

**(824) BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1508) Magda NEGRI. – Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali**

**(3055) VIZZINI. – Norme sulla trasparenza dei contributi privati ai partiti e ai movimenti politici**

**(3126) Alberto FILIPPI e PALMIZIO. – Norme in materia di impiego dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici**

**(3146) Magda NEGRI. – Norme per la trasparenza del finanziamento privato dei partiti politici**

**(3153) DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali**

**(3199) ASTORE e PETERLINI. – Norme sui partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e sul rimborso delle spese per competizioni elettorali**

**(3203) RUTELLI ed altri. – Norme per il controllo del finanziamento ai partiti**

**(3268) Nicola ROSSI ed altri. – Disposizioni sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici**

**(3317) GIARETTA. – Modifica alla legge 3 giugno 1999 n. 157 in materia di aumento delle risorse per l'attività di formazione dei partiti politici**

**– e petizioni nn. 111, 243, 925 e 1427 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3321, 824, 1508, 3055, 3126, 3146, 3153, 3203, 3268, 3317, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3199 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3199, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3321, 824, 1508, 3055, 3126, 3146, 3153, 3203, 3268, 3317 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore SARRO (*PdL*) riferisce sommariamente sul disegno di legge n. 3199, il cui esame viene connesso a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2347 E CONNESSI (INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI MAGISTRATI. MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE POLITICHE)*

Il senatore PALMA (*PdL*) chiede che, fin dalla prossima settimana, prosegua l'esame dei disegni di legge nn. 2347 e connessi, assegnati in sede referente alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e in materia di magistrati cessati da cariche politiche. Invita, quindi, il Presidente ad attivare gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione giustizia.

Ritiene, infatti, di assoluta urgenza l'approvazione, entro la fine della legislatura, da una parte, di norme che definiscano in modo puntuale le cause ostative alla candidatura dei magistrati, al fine di evitare abusi e conflitti di interessi; dall'altra, di disposizioni che definiscano il regime giuridico e lo *status* del magistrato, dopo la cessazione della carica politica ricoperta.

In conclusione, dichiara di non comprendere le ragioni del continuo rinvio dell'esame, considerando che si tratta di misure condivise da tutti i Gruppi, come dimostra la diversa provenienza politica delle proposte presentate.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide pienamente la sollecitazione del senatore Palma, assicurando, a nome del suo Gruppo, la assoluta volontà di procedere, in tempi rapidi, all'esame e all'approvazione dei disegni di legge in materia.

Si associano i senatori SARO (*PdL*), SARRO (*PdL*) e PASTORE (*PdL*).

Il PRESIDENTE assicura che contatterà il Presidente della Commissione giustizia per concordare la convocazione, già nella prossima settimana, di una seduta delle Commissioni riunite. Invita però sia il relatore Sarro, eventualmente in accordo con l'altro relatore Casson, sia i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a manifestare al presidente Berselli gli orientamenti emersi sul tema.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3305

### al testo del decreto-legge

#### Art. 1.

##### 1.1

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» con le seguenti: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 20 per cento delle copie distribuite.».*

---

##### 1.2

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

##### 1.3

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque regioni» con le seguenti: «tre regioni».*

---

**1.4**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo».

---

**1.5**

BUTTI, SAIA

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «in abbonamento a titolo oneroso» *aggiungere le seguenti:* «per i quotidiani di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, quelle copie vendute in occasione di eventi politici e sindacali».

---

**1.6**

BUTTI, SAIA

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* «quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad unico soggetto».

---

**1.7**

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita» *con le seguenti:* «nonché dai contributi relativi all'anno 2013, le copie di testate locali vendute in abbinamento con testate nazionali.»

---

**1.8**

BUTTI, SAIA

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento» *aggiungere le seguenti:*

«limitatamente agli abbonamenti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

### 1.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «al 20 per cento del prezzo di copertina», aggiungere le seguenti: «al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.».*

---

### 1.10

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti», aggiungere il seguente periodo: «Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi.».*

---

### 1.11

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste al comma precedente e alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento. Esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quelli in C.I.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti*

di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile».

---

### 1.12

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefici previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancio, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro».

---

### 1.13

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto pre-

visto dal successivo articolo 7. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sostituire la parola: «trenta per cento», con la parola: «cinquanta per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere la lettera c).*

---

#### 1.14

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nel 2012. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-ter.

7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

#### 1.15

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018", e le parole: "con riferimento alla gestione 2013", sono sostituite con le seguenti: "con riferimento alla gestione 2017". A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno».

---

**1.16**

SCARABOSIO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2018" e le parole: "con riferimento alla gestione 2013", con le parole: "con riferimento alla gestione 2017". A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno».

---

**1.17**

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali", sono inserite le seguenti parole: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero"».

---

**1.18**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e alle cooperative che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata».

---



**1.0.1**

VITA, ZANDA, MICHELONI, RANDAZZO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero)*

1. A decorrere dallo gennaio 2012 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni, e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno 3 anni anche con mezzo elettronico, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

2. La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie diffuse anche con mezzo elettronico, della consistenza occupazionale e salvaguardando, con apposita quota-parte del contributo generale da definire con un apposito regolamento, la rete di testate a carattere comunitario che esprimono specifiche appartenenze sociali, politiche, culturali e religiose, e viene istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi, di predisporre ed approvare i relativi piani di riparto, chiamando a fame parte in pari numero rappresentanti del mistero degli esteri e della presidenza del consiglio e rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Consulta Nazionale delle Associazioni di Emigrazione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

## Art. 2.

### 2.1

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Copertura)*

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

"La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi"».

---

**2.2**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

**2.3**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

---

**2.4**

SCARABOSIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009».

---

**2.5**

BUTTI, SAIA

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «2012», con la seguente: «2013».*

---

**2.6**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,».*

---

**2.7**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a-bis*): una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività-editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

---

## 2.8

SCARABOSIO

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i

quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati».

---

## 2.9

VITA, ARMATO, GHEDINI

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «per la stampa e per la distribuzione», aggiungere le seguenti: «, nonché per le spese connesse alla produzione».*

---

## 2.10

BUTTI, SAIA

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «per la distribuzione», con le seguenti: «per il confezionamento e la distribuzione, per le agenzie di stampa, per il sistema editoriale ed informatico».*

---

## 2.11

BLAZINA, VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI

*Al comma 2, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 per i periodici».

---

**2.12**

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Al comma 2, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.600.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.300.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;».*

---

**2.13**

GRILLO

*Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali,» con le seguenti: «, a 1.600.000 di euro per i quotidiani locali,».*

---

**2.14**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «a 1.300.000 euro per i quotidiani locali» con le seguenti: «a 1.800.000 euro per i quotidiani locali».*

---

**2.15**

ADAMO, GHEDINI, VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «È riconosciuto un aumento del 10 per cento di detti massimali alle imprese editrici che applicano l'equilibrio tra i generi negli organi amministrativi della società ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 120;».*

---



**2.25**ADAMO, *Relatrice*

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli importi massimi di cui al precedente periodo sono incrementati del 10 per cento qualora siano riferibili alle società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne».*

---

**2.16**

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «una quota» fino a: «periodici» con le seguenti: «una quota pari a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici.».*

---

**2.17**

BUTTI, SAIA

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i periodici» aggiungere le seguenti: «e a 0,10 euro per ogni ulteriore copia digitale, venduta anche in abbonamento»;*

*Conseguentemente, alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «o, nel caso di copia digitale, vendute anche in abbonamento».*

---

**2.18**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011 sono considerate copie vendute anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, e comprovata da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB».*

---

**2.26**ADAMO, *Relatrice*

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, i contributi di cui al presente decreto-legge spettanti a ciascuna impresa sono incrementati del 5 per cento qualora il comitato di redazione sia composto da un numero di membri del medesimo sesso non superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.».

---

**2.19**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente."».

«5-ter. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.

8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale"».

«5-quater. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e

tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.».

«5-*quinquies*. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.».

---

## 2.20

PERDUCA, PORETTI, VITA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e fermo quanto previsto dall'articolo 10-*sexies* della legge 26 febbraio 2010, n. 25, per l'anno 2009, a partire dai contributi relativi all'esercizio 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.».

---

## 2.21

BUTTI, SAIA

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 602» aggiungere le seguenti: «nei limiti dell'ammontare complessivo della somma iscritta a ruolo».*

---

## 2.22

SBARBATI, DEL PENNINO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano anche ai giornali di partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 erano costituiti come componente politica del Gruppo misto della Camera dei deputati e che, alla medesima data, avevano maturato il diritto ai contri-

buti previsti dall'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## 2.23

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini del contributo di cui al comma 2, l'asseverazione notarile dell'entità e della pertinenza dei costi di testata effettuata da una società di revisione iscritta nell'elenco apposito tenuto dalla CONSOB, sostituisce a tutti gli effetti la certificazione del bilancio d'esercizio e la certificazione dei costi di testata di cui ai commi 2 e 5.».

---

## 2.24

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. I commi 5, 6, 7 del presente articolo si applicano a decorrere dai contributi attinenti l'anno 2012.».

---

**2.0.1**

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributo editoria per le emittenti radiofoniche  
4e per le emittenti televisive locali)*

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché per le imprese di cui all'articolo 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno centottanta minuti, programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1, lettera *a*) limitatamente alle riduzioni tariffarie telefoniche e di telecomunicazione di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e quelli di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, limitatamente ai canoni di due agenzie di informazione, quest'ultimi nel limite complessivo di dieci milioni di euro per esercizio finanziario, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Le imprese radiofoniche di cui al precedente comma 1 sono equiparate a giornali quotidiani come previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed hanno titolo per la riserva della pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 calcolato in 10 milioni di euro si provvede mediante riduzione, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.».

---

**2.0.2**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributo editoria per le emittenti radiofoniche  
e per le emittenti televisive locali)*

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché per le imprese di cui all'articolo 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno centottanta minuti, programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1, lettera *a*) limitatamente alle riduzioni tariffarie telefoniche e di telecomunicazione di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e quelli di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, limitatamente ai canoni di due agenzie di informazione, quest'ultimi nel limite complessivo di dieci milioni di euro per esercizio finanziario, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Le imprese radiofoniche di cui al precedente comma 1 sono equiparate a giornali quotidiani come previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed hanno titolo per la riserva della pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 calcolato in 10 milioni di euro si provvede mediante riduzione, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

**Art. 3.****3.1**

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La testata, deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un informazione quotidiana composta da informazione

auto prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili».

---

### 3.2

SCARABOSIO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La testata, comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, deve garantire un informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili».*

---

### 3.3

DIVINA, CALDEROLI, MURA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì ammesse ai contributi tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale diffuse gratuitamente a mezzo computer, tablet e smartphone, aventi carattere informativo quotidiano, regolarmente depositate presso il Registro della stampa e con la presenza di un direttore responsabile a tempo pieno, che forniscano notizie di almeno quattro regioni. I contributi di cui al periodo precedente sono da ripartirsi il 50 per cento sulla base delle domande pervenute e il 50 per cento sulla base dell'anzianità del servizio, del numero di notizie pubblicate ogni giorno e sul numero dei contatti quotidiani.».*

---

### 3.4

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini delle variazioni relative all'iscrizione della testata telematica le imprese si potranno avvalere della norma di semplificazione di cui all'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 2001, n. 62. Tale semplificazione si applica anche agli obblighi previsti dall'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Comunque in presenza sia dell'edizione cartacea che di quella telematica con lo stesso marchio editoriale non sarà necessaria una doppia iscrizione*

delle testate, ma sarà sufficiente una comunicazione al Registro degli Operatori della Comunicazione».

---

### 3.5

SCARABOSIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Ai fini delle variazioni relative all'iscrizione della testata telematica le imprese si potranno avvalere della norma di semplificazione di cui all'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 2001, n. 62. Tale semplificazione si applica anche agli obblighi previsti dall'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Comunque in presenza sia dell'edizione cartacea che di quella telematica con lo stesso marchio editoriale non sarà necessaria una doppia iscrizione delle testate, ma sarà sufficientemente una comunicazione al Registro degli Operatori della Comunicazione».

---

### 3.6

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione *online* i requisiti di cui all'ultima parte del precedente comma».

---

### 3.7

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il contributo determinato come sopra non può essere superiore al fatturato derivante dalla cessione di abbonamenti digitali».

---



**3.8**

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 43, comma 10, del Decreto-legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet,", inserire le seguenti parole: "da pubblicità *online* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,".

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), capoverso 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,", inserire le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,"».

---

**3.9**

BUTTI, SAIA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 43, comma 10, del decreto-legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet,", sono inserite le seguenti: "da pubblicità *online* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,".

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), capoverso 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,", sono inserite le seguenti: "sul *web* e altre piattaforme digitali fisse o mobili,"».

---

**3.0.1**

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Delegificazione per periodici web di piccole dimensioni)*

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero *online*, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/ CONS del 26 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

**3.0.2**

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Aliquota IVA per abbonamenti periodici telematici)*

1. Alla Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 18), dopo le parole: "compresi i globi stampati;", sono inserite le seguenti: "abbonamenti a testate periodiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui la comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

### 3.0.3

VITA, FINOCCHIARO, ZANDA, PARDI, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416)*

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che al 31 dicembre 2011 abbia già maturato il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le cooperative di giornalisti costituite ai sensi del comma 1 sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata».

---

**Art. 4.****4.1**

BUTTI, SAIA

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento».*

---

**4.2**

FIORONI

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento».*

---

**Art. 5.****5.5**

SCARABOSIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Pubblicità istituzionale)*

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento".».

---

## 5.1

BUTTI, SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"Le spese per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei relativi estratti devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.";

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Le stazioni appaltanti devono provvedere, con le modalità indicate nel secondo periodo del comma 7 del presente articolo, alla pubblicazione, a valere sui ribassi d'asta, dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione, del nominativo dell'affidatario e del progetto, nonché, entro sessanta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'inizio, dell'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro. Possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.";

2-ter. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: "terzo", sono aggiunte le seguenti: "e quarto"».

---

## 5.2

BUTTI, SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci con le modalità previste dalla legislazione vigente a scopo di maggiore diffusione e per assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa."».

---

## 5.3

CALDEROLI, DIVINA, MURA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani».

---

## 5.4

SCARABOSIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani».

---

## 5.0.1

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di editoria onlus)*

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**5.0.2**

VIMERCATI, BAIO, MAZZUCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Semplificazioni in materia di editoria onlus)*

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**5.0.3**

S BARBATI, D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Semplificazioni in materia di editoria onlus)*

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 feb-



braio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **5.0.4**

VITA, ARMATO, GHEDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "prodotti editoriali" sono inserite le seguenti: "e di stampe promozionali"».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

**322<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3039 E CONGIUNTI*

Il presidente BERSELLI avverte che, su richiesta di alcuni senatori il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge nn. 3039 e congiunti in materia di magistratura onoraria, già fissato per venerdì 15 giugno alle ore 12, sarà differito a venerdì 22 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

### *SULLA POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente BERSELLI, su richiesta del senatore Li Gotti, posticipa l'orario di inizio della seduta di domani alle ore 15.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(3323) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia*

**(2252) Anna Maria SERAFINI ed altri.** – *Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(2441) *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione del Tribunale per i minorenni e per la famiglia*

(2844) *CARDIELLO. – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*

(3040) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia*

(3266) *ALLEGRI ed altri. – Disposizioni in materia di processo civile unitario nel diritto di famiglia*

(3276) *PEDICA ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della seduta del 6 giugno, la Commissione aveva deliberato la congiunzione ai disegni di legge già pendenti anche dell'Atto Senato n. 3323.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene sul disegno di legge n. 3323 osservando come esso necessiti di una modifica volta ad ovviare ad alcuni problemi di copertura finanziaria, in particolare ritiene necessario che sia assicurato il funzionamento di tali sezioni di famiglia attraverso una nuova modulazione della dotazione organica tabellare e non attraverso modifiche legislative.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) concorda sull'esigenza che l'organico delle istituende sezioni sia determinata all'interno della dotazione organica già presente. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, la quale prevede l'istituzione di una commissione tecnica consultiva, si sofferma ampiamente sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, il quale prevede che i magistrati assegnati alle istituende sezioni siano incaricati in via esclusiva della trattazione degli affari in materia di persone di famiglia. Al riguardo ritiene necessario che sia valutata la congruità di prevedere tali competenze esclusive, così come del resto è stato escluso in relazione al cosiddetto tribunale delle imprese.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritiene che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 non debba essere soppressa, ritenendo tutt'al più opportuno prevedere che nel caso di tribunali con personale togato limitato sia consentito l'impiego dei magistrati dell'istituende sezioni specializzate anche per la definizione di controversie ulteriori rispetto a quelle in materia di persone di famiglia.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il presidente BERSELLI, il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) e la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*).

Il presidente BERSELLI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale congiunta e fissa per venerdì 13 luglio alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3323, del quale propone alla Commissione l'assunzione come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(256) AMATI ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(264) FLERES e FERRARA.** – *Introduzione dell'articolo 613 – bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

**(374) DELLA SETA ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento

**(1237) PORETTI ed altri.** – *Introduzione del reato di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri.** – *Introduzione degli articoli 613 – bis e 613 – ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1884) LI GOTTI ed altri.** – *Introduzione degli articoli 613 – bis 613 – ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

*(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 3 dicembre 2009)*

**(3267) MARCENARO ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il relatore CASSON (*PD*) presente ed illustra una proposta di testo unificato predisposto di concerto con il relatore Balboni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il testo proposto consta di 4 articoli dei quali dà conto, soffermandosi dapprima sull'articolo 1. Tale disposizione introduce all'interno dei delitti contro la libertà personale il nuovo reato di tortura. Il delitto in questione

viene delineato come reato comune, aggravato nel caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Per quanto concerne la condotta ritiene che la Commissione, anche in sede emendativa, debba valutare l'opportunità di sanzionare colui che perpetra «sofferenze fisiche o psichiche». Con riguardo al profilo sanzionatorio osserva come la modulazione delle pene sia stata forgiata sulla base del delitto di sequestro di persona. Una valutazione ancora merita a suo parere la scelta sulla prescittibilità o meno del delitto in questione. Dopo aver illustrato l'articolo 2 ed il regime di inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte mediante tortura, si sofferma sull'articolo 3 delineato anche nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Svolte considerazioni sull'articolo 4 in materia di immunità, precisa come non si sia ritenuto di introdurre nel testo una norma volta all'istituzione di un fondo per le vittime della tortura, al fine di evitare possibili problemi in ordine alla copertura finanziaria.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) esprime perplessità sulla rilevanza penale che viene attribuita alle «sofferenze psichiche». Al riguardo osserva come il nuovo delitto di tortura rischi, così come delineato, di sovrapporsi con altre fattispecie di reato, quali ad esempio lo *stalking*.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) con le perplessità da ultimo palesate dal senatore Caliendo, osservando come il delitto di tortura, nella formulazione proposta dai relatori, rischi di porre problemi di compatibilità con l'ordinamento penale. Esso infatti si presta a possibili sovrapposizioni con altre condotte penalmente rilevanti quali quelle di cui al reato di maltrattamenti o di molestie assillanti. Perplessità desta poi la nuova fattispecie nella parte in cui si configura quale reato teleologicamente qualificato.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) esprime viva perplessità sulla formulazione del nuovo articolo 613-*bis*, nella parte in cui fra le altre, fa riferimento alla condotta di colui che cagiona lesioni o sofferenze psichiche o fisiche ad una persona «al fine di .. ... intimorirla o di condizionare il comportamento». A ben vedere infatti ai sensi del nuovo articolo 613-*bis* si rischierebbe di sanzionare anche alcuni interrogatori pressanti svolti dalle forze dell'ordine. Più in generale il reato in questione rischia di destare un ginepraio interpretativo per la definizione delle condotte effettivamente rilevanti.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) si sofferma dapprima sul rapporto tra il nuovo reato di tortura e il delitto di riduzione in schiavitù. Nel merito della nuova fattispecie di reato esprime perplessità nella parte in cui esso fa riferimento a sofferenze anche di natura psichica, circostanza questa che rischia di prestare il fianco ad arbitri interpretativi.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si esprime in senso critico sull'articolo 1 del testo proposto dai relatori, sottolineando come il proprio disegno di legge, al fine di ovviare ad alcune delle criticità emerse nel dibattito, presenti una diversa formulazione del reato di tortura. Fa presente peraltro che il proprio disegno di legge era stato predisposto sulla base del testo licenziato nel corso della passata legislatura dalla Camera dei deputati.

Il senatore PERDUCA (*PD*) osserva come l'inserimento di un reato autonomo di tortura sia necessario in ragione della ormai quasi trentennale inattuazione della ratifica della Convenzione ONU sulla tortura.

Nel merito della nuova fattispecie fa presente come il proprio disegno di legge risolva alcune delle criticità palesate nel dibattito, riprendendo testualmente il testo della Convenzione ricordata.

Dopo un breve intervento del senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sull'opportunità di sanzionare colui che cagiona sofferenze psichiche, ipotesi che rischierebbe di venire in rilievo anche nel caso di alcuni pressanti interrogatori delle forze dell'ordine, interviene il sottosegretario MAZZAMUTO. Questi si sofferma dapprima sull'esigenza di meglio delineare la fattispecie in questione al fine di ovviare al rischio di sovrapposizione con altri reati già contemplati dall'ordinamento. Nel merito del nuovo articolo 613-*bis* esprime perplessità sulla decisione di unificare sotto un'unica fattispecie delittuosa condotte fra loro non omogenee, in particolare sotto il profilo teleologico, e che andrebbero tenute invece distinte.

Il presidente BERSELLI propone di rinviare a domani il seguito della discussione congiunta e di adottare il testo proposto dai relatori quali testo base per il prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI  
RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE N. 256, 264, 374,  
1237, 1596, 1884, 3267**

**NT**

I RELATORI

**Art. 1.**

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-*bis*. – (*Tortura*). Chiunque, con violenza o minaccia grave, cagiona reiterate lesioni o sofferenze fisiche o psichiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni ovvero di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso ovvero di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

**Art. 2.**

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-*bis*. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-*bis* del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità

e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura".

### **Art. 3.**

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".

### **Art. 4.**

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

---



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria****182<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3324) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo che è stato già esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in un testo unificato che comprende il progetto di origine governativa.

Esso reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra i Governi italiano e croato in materia di cooperazione culturale e d'istruzione del 2008.

L'accordo si collega alla presenza in Croazia di una rilevante minoranza italiana autoctona, di 30 mila persone, dislocate nei territori di tradizionale insediamento, in particolare in Istria e nel Quarnero, oltre che in Dalmazia. Essa si riconosce nell'Unione italiana, che dispone di un rappresentante al Parlamento croato, di una casa editrice, di una compagnia teatrale, di un Centro di ricerche storiche, di istituti scolastici e di dipartimenti di pedagogia.

Viceversa vi è una presenza croata nel Molise e una storica comunità croata a Trieste che ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della città.

Quanto ai contenuti dell'accordo, l'articolo 2 fissa gli specifici campi della collaborazione culturale, tra i quali l'archeologia, la conservazione, il restauro, l'editoria e la cooperazione in campo bibliotecario, librario e archivistico.

L'attuazione dell'accordo è rimessa ad una commissione mista italo-croata i cui oneri sono peraltro di entità limitata e quantificati nel disegno di legge.

Auspica una rapida approvazione del provvedimento per ribadire gli importanti legami tra i due Paesi, all'indomani della ratifica da parte dell'Italia, prima tra i Paesi fondatori, del trattato di adesione della Croazia all'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3331) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente che il provvedimento risponde a motivi di urgenza legati alla tempistica per la predisposizione delle consultazioni elettorali per i Comites. Nel condividere la decisione di rinviare le elezioni stante la delicata congiuntura economica dell'Italia, fa tuttavia presente come l'intera materia delle politiche per gli italiani all'estero debba essere rimeditata. Reputa in proposito necessario un progetto complessivo di riordino che affronti tutti gli argomenti di interesse, dall'insegnamento della lingua e della cultura alla promozione commerciale alla stampa in lingua italiana. Osserva pertanto come la prevista riduzione delle spese per le consultazioni elettorali con modalità informatica non debba rimanere una misura episodica.

Il presidente DINI ricorda che mentre il provvedimento d'urgenza riguarda solo il rinvio delle elezioni per i Comites e l'adozione del voto elettronico, è in corso d'esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge già approvato dal Senato di riforma della rappresentanza delle comunità italiane nel mondo.

Il senatore MICHELONI (*PD*) prende atto dell'avvenuto rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Comites e del CGIE. Reputa tuttavia eccessivo il termine previsto per il rinnovo entro l'anno 2014. Sarebbe stato a suo avviso preferibile prevedere una data più anticipata, pur consentendo l'individuazione di modalità di voto diverse e più semplici rispetto al voto per corrispondenza. Ricorda infatti che prima del voto per corrispondenza le elezioni per i Comites avvenivano in seggi presso i Consolati.

Osserva quindi che gli stanziamenti per le politiche migratorie sono stati più volte pesantemente decurtati e ciò porterà nei prossimi mesi alla chiusura di numerosi corsi di insegnamento della lingua italiana all'estero. Richiama la diversa scelta di altri Paesi europei che non hanno diminuito gli investimenti nella diffusione della lingua e cultura all'estero considerandolo un importante canale e veicolo di promozione del sistema Paese. Destano eguale preoccupazione quanto sta avvenendo nella ristrutturazione della rete consolare italiana nel mondo nonché le proposte avanzate in Senato nel senso della soppressione della circoscrizione elettorale Estero.

Nel preannunciare la presentazione di emendamenti al testo del decreto-legge, ribadisce come il mantenimento di una forte connessione tra comunità italiana all'estero e madrepatria sia nell'interesse soprattutto dell'Italia più che di cittadini italiani oramai pienamente integrati nei Paesi esteri di residenza.

Il relatore MANTICA (*PdL*) osserva a sua volta come l'intervento normativo sia motivato esclusivamente da ragioni economiche. Nel merito, tuttavia, condivide l'esigenza segnalata nel corso della discussione di un attento approfondimento.

La finalità di ottenere risparmi potrebbe a suo avviso essere perseguita anche mediante misure alternative a quella del voto elettronico. Ad esempio, potrebbe ipotizzarsi una definizione della base elettorale includendo solo quei cittadini che abbiano manifestato la volontà di esprimere il voto. Potrebbe in proposito svolgersi un'audizione di un rappresentante del Ministero dell'interno, in occasione della quale affrontare anche il delicato tema della normativa vigente sul recupero della cittadinanza italiana.

Inoltre, reputa utile un confronto con il Ministero dell'economia per analizzare la destinazione dei fondi recuperati sulla base del rinvio delle consultazioni elettorali per i Comites.

Infine, ritiene che l'esame del disegno di legge in titolo potrebbe costituire l'occasione per adottare sin d'ora una parte delle riforme più urgenti in materia di assetto e compiti delle rappresentanze delle comunità italiane nel mondo. Ricorda che secondo la normativa vigente l'elezione in secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero avviene mediante la convocazione di un'assemblea dei componenti dei Comites e dei rappresentanti delle associazioni, con costi significativi.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva a sua volta come l'esigenza di ridurre i costi delle consultazioni elettorali sia strettamente connessa alla riforma della disciplina della titolarità e del recupero della cittadinanza italiana.

Il relatore MANTICA (*PdL*) ribadisce che il Dicastero dell'interno ha la competenza sulla materia elettorale tanto in Italia quanto all'estero. Peraltro, mentre in Italia i dati anagrafici presso i Comuni devono essere ne-

cessariamente aggiornati per fruire dei servizi pubblici, all'estero non vi è alcuna conseguenza e ciò fa sì che l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero non venga costantemente aggiornata. Ciò determina il rischio della dispersione di numerosi voti, che potrebbe essere limitato con un sistema di voto a domanda.

Il relatore TONINI (*PD*) osserva a sua volta come il provvedimento incida significativamente sulla vita delle collettività italiane nel mondo, andandosi ad aggiungere alle già previste decurtazioni dei fondi per le politiche migratorie.

Reputa pertanto indispensabile affrontare alcune tematiche di fondo, tra cui, in primo luogo, la definizione di un sistema di voto dei rappresentanti delle comunità italiane all'estero che non risulti eccessivamente costoso e che venga introdotto con gradualità. Inoltre, occorrerà garantire che almeno una parte dei fondi appostati per lo svolgimento delle elezioni ora rinviate venga veicolato per il finanziamento delle politiche per gli italiani all'estero. Sottolinea peraltro come ulteriori fondi potrebbero essere rinvenuti anche chiedendo un contributo economico in caso di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana all'estero. Le stesse comunità sudamericane sembrerebbero manifestare una disponibilità in tal senso.

Condivide a sua volta la possibilità di poter apportare talune modifiche già nel provvedimento in discorso al sistema di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

Il presidente DINI propone di svolgere l'audizione di un rappresentante del Ministero dell'interno nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata dalle Commissioni Affari costituzionali e Affari esteri sul voto dei cittadini italiani all'estero.

Si potrà quindi chiedere l'intervento in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'economia per fornire i ragguagli richiesti.

Il relatore MANTICA (*PdL*) rileva come in assenza di un accordo sui contenuti la Commissione potrebbe proporre la non conversione del provvedimento.

Il sottosegretario Marta DASSÙ interviene assicurando l'attenzione del Governo per il mondo dell'emigrazione. Ricorda l'incontro avvenuto tra il Ministro degli affari esteri e il Segretario generale del CGIE lo scorso 4 giugno in occasione della riunione del Comitato di Presidenza del CGIE stesso.

Rispetto al provvedimento in esame, osserva che l'esigenza di risparmio economico è senz'altro primaria e che la fissazione del termine per le elezioni dei Comites al 2014 risponde alla necessità di disporre del tempo sufficiente per predisporre lo strumento informatico per le consultazioni.

Quanto alla destinazione dei fondi che erano già destinati alle elezioni per il 2012 ricorda quanto affermato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 9 maggio scorso rispondendo ad un'interrogazione

presso la Camera dei deputati. In tale sede il Ministro aveva preannunciato il collegamento tra il rinvio delle consultazioni elettorali e il recupero di somme per le politiche migratorie e in particolare per l'operatività dei Comites già eletti. Ribadisce pertanto una disponibilità al confronto con la Commissione in materia.

Con riferimento al menzionato intervento del ministro Giarda il senatore MICHELONI (*PD*) precisa che i parlamentari della circoscrizione Estero non hanno in alcun modo sollecitato o avallato la decisione di rinviare le elezioni per i Comites. Prende atto della necessità di recuperare le risorse già stanziare per lo svolgimento delle consultazioni nel 2012 e, tuttavia, sul contenuto del decreto non vi è stata una preventiva concertazione. Riafferma con forza la necessità di un recupero almeno parziale dei fondi risparmiati con il rinvio delle elezioni per le politiche migratorie.

Il presidente DINI chiede chiarimenti sulla destinazione contabile dei fondi non più destinati alle elezioni dei Comites nel 2012.

Il relatore MANTICA (*PdL*) rileva che i 6,7 milioni di euro destinati alle elezioni dei Comites si trovavano nel bilancio di competenza del Ministero degli affari esteri, ma in un capitolo distinto da quello per l'attuazione delle politiche migratorie.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ribadisce la disponibilità del Governo a confrontarsi sulle disponibilità e l'uso dei fondi destinati alle politiche migratorie.

Il relatore TONINI (*PD*) auspica che la disponibilità manifestata dal sottosegretario Dassù e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento trovi concreto riscontro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3332) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca la Convenzione in materia di uso, gestione e protezione delle acque, volta a favorire la massima cooperazione fra gli Stati interessati da corsi d'acqua transfrontalieri. In particolare la Convenzione disciplina le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali diverse dalla navigazione.

Essa si inserisce in un quadro normativo internazionale ed europeo articolato in materia di protezione dei corsi d'acqua da inquinamento ed eccessivo sfruttamento: il suo specifico apporto è pertanto quello di diri-

mere eventuali casi di contrasto tra differenti utilizzazioni di un corso d'acqua internazionale, avendo di mira anzitutto la tutela dei bisogni idrici ad uso civile, dunque soprattutto le acque potabili e quelle per usi agricoli.

Per quanto riguarda l'Italia non vi sono fiumi o corsi d'acqua internazionali transfrontalieri suscettibili di causare danni ad altri Paesi. L'Isonzo, che nasce in Slovenia e scorre successivamente nel territorio nazionale è già oggetto di uno specifico Programma di cooperazione bilaterale, concluso nel 2007 e valido almeno fino al 2013. L'Italia ha altresì ratificato le due convenzioni di Helsinki riguardanti rispettivamente la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e gli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali.

Tra i principi generali, segnala l'obiettivo di un'equa e ragionevole modalità di sfruttamento e partecipazione ai benefici di un corso d'acqua internazionale, assicurandone in ogni caso la protezione in modo da tener conto degli interessi degli Stati corso d'acqua che partecipano in quel determinato bacino. Ciascuno Stato adotterà tutte le misure appropriate per evitare di provocare danni ad altri Stati.

Benché la Convenzione non rivesta un interesse diretto ed immediato per l'Italia, ritiene opportuno, dopo quindici anni dalla sigla, procedere tempestivamente alla sua ratifica per adempiere all'impegno assunto a livello internazionale. Peraltro, la Convenzione, sulla base del suo articolo 36, entrerà in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del 35° strumento di ratifica: al momento i Paesi che hanno proceduto alla ratifica risultano essere 23.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI sottolinea a sua volta la necessità di procedere con sollecitudine alla ratifica della Convenzione, siglata già dal 1997.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ricorda l'imminente svolgimento della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro sull'ambiente e l'opportunità che l'Italia partecipi a tale consenso a ratifica avvenuta della Convenzione in discorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM (2011) 840 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (n. COM (2011) 843 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (n. COM (2011) 845 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 164)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il relatore TONINI (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Il presidente DINI condivide in particolare l'ultimo impegno contenuto nella proposta di risoluzione nel senso di sostenere l'azione dell'Alto rappresentante Ashton nella politica estera comune europea.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide i contenuti della proposta del relatore, sottolineando come le proposte di normativa europea in esame vadano tutte nel senso di una semplificazione e di un rafforzamento dell'azione esterna dell'Unione. La linea del Governo italiano è da sempre ispirata al principio dell'efficienza della spesa nel bilancio europeo ed ha accolto con soddisfazione la prevista destinazione maggioritaria dei fondi per l'azione esterna dell'Unione alle politiche per il Mediterraneo rispetto al partenariato orientale.

Anche l'auspicio del sostegno convinto all'azione dell'Alto rappresentante è conforme all'impostazione italiana che considera l'attività di cooperazione allo sviluppo una leva efficace della politica estera.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) non condivide il rilievo contenuto nelle premesse dello schema di risoluzione del relatore circa il confronto tra la percentuale di somme del bilancio europeo destinato all'azione esterna e il bilancio italiano. Si tratta, a suo avviso, di entità non paragonabili stante la diversa finalità ed ampiezza.

Il relatore TONINI (*PD*) accoglie la richiesta del senatore Livi Bacci e modifica la propria proposta eliminando tale rilievo.

Il presidente DINI, accertata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di risoluzione del relatore Tonini, come da ultimo modificata (pubblicata in allegato al presente resoconto), che viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

La Commissione conviene altresì, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, di trasmettere la risoluzione all'Assemblea.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1744 E 248*

Il relatore MANTICA (*PdL*) alla luce dell'intenzione di concludere l'esame in prima lettura dei provvedimenti entro la pausa estiva dei lavori parlamentari, suggerisce la sollecita convocazione del Comitato ristretto.

Il presidente DINI propone che il Comitato ristretto venga convocato per giovedì 14 giugno alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 840 definitivo, COM (2011) 843 definitivo E COM (2011) 845 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminate ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, le Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono rispettivamente strumenti per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e per la stabilità

considerato che

si tratta di tre proposte che, insieme ad altre cinque, costituiscono un pacchetto di otto proposte legislative, relative a strumenti di azione esterna dell'Unione, approvate dalla Commissione il 7 dicembre 2011, nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea 2014-2020. Lo stanziamento complessivo per l'Azione esterna nel periodo di riferimento è di 96 miliardi di Euro, su un bilancio complessivo di 1.025 miliardi di Euro (pari all'1,05 del RNL), con un'incidenza dunque poco al di sotto del 10 per cento. I tre programmi assorbiranno più di un quarto di tale somma: 27 miliardi di Euro, suddivisi rispettivamente in 23.294.700.000, 1.130.000.000 e 2.820.000.000 di Euro,

rilevato che

il processo di modernizzazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, promosso dalla Commissione con la pubblicazione della comunicazione «Agenda for Change» è finalizzato ad adattare la politica di sviluppo europea al mutato contesto internazionale; in tale ottica, la concezione unitaria della politica di cooperazione allo sviluppo a livello nazionale appare funzionale al rafforzamento della coerenza dell'azione esterna dell'Unione; tali principi di coordinamento e coerenza si riflettono anche nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in fase di negoziazione, in cui numerosi sono i richiami alla complementarietà dei diversi strumenti finanziari, disciplinati da un regolamento comune di attuazione;

al di là della dimensione complessiva del bilancio, il circa dieci per cento destinato all'azione esterna sia una quota significativa del bilancio stesso, soprattutto se confrontata con il bilancio italiano che assegna alla politica estera una percentuale molto inferiore.

Osservato che

l'atto comunitario dedicato alla Cooperazione allo sviluppo propriamente detta, distingue tipologie di programmi di cooperazione allo sviluppo: i programmi «geografici», a loro volta suddivisi in due sottospecie, a seconda che mirino a sostenere la cooperazione con i Paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo come elencati dall'OCSE/DAC, o invece con Paesi *partner* che beneficiano dell'assistenza bilaterale allo sviluppo, definiti in un elenco assai più selettivo; i programmi «tematici» su beni pubblici e sfide globali e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi, nei territori e nelle regioni OCSE/DAC, oltre ai Paesi rientranti nello strumento di vicinato e a quelli ACP; e infine un programma «panafricano», a sostegno della strategia comune Africa-UE;

la politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione (artt. 21 del Trattato sull'Unione Europea-TUE e 208 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea-TFUE);

la Cooperazione promossa dall'Unione, nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio definiti dall'ONU, ha come finalità prioritaria quella di «ridurre e, a termine, eliminare la povertà». A questo obiettivo primario, si affiancano altri obiettivi, come quello di promuovere uno sviluppo sostenibile, la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani;

la cooperazione dell'Unione si ispira a principi di partenariato, di approccio differenziato, di coordinamento tra l'Unione e i Paesi membri. L'importo finanziario di riferimento, disponibile per il programma di cooperazione, nel periodo 2014-2020, ammonta a 23.294.700.000 Euro.

Apprezzata la circostanza che il nuovo strumento rimane focalizzato sulla lotta alla povertà affiancando alla cooperazione allo sviluppo anche quella economica, mediante il sostegno alla crescita e al settore privato, soprattutto rispetto a Paesi che presentano significative carenze.

Osservato altresì che

l'atto comunitario n. 843 sostituisce lo strumento finanziario per la cooperazione con Paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, entrato in vigore nel 2007. Al nuovo strumento è affidato il compito primario di rafforzare il dialogo e la collaborazione con i Paesi emergenti, a cominciare dai BRIC (Brasile, Russia, India e Cina);

più in particolare, lo strumento ha tre obiettivi specifici: attuare la dimensione internazionale della strategia «Europa 2020», sostenendo strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide su questioni di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente; migliorare l'accesso al mercato e sviluppare le opportunità di scambio, di investimento e commerciali per le imprese europee, in particolare le PMI; rafforzare il ruolo dell'Unione sulla scena mondiale tramite il suo «soft-power»,

come la diplomazia pubblica, la cooperazione in ambito scolastico e universitario, la promozione dei valori dell'Unione. L'importo stanziato, sempre per il periodo 2014-2020, è pari a 1.130.000.000 euro.

Rilevato che

l'atto comunitario n. 845 conferma e consolida lo strumento attuale per la stabilità (istituito mediante il Regolamento CE n. 1717/2006), razionalizzandone le disposizioni per aumentarne la flessibilità. Si tratta di uno strumento finalizzato alla costruzione della pace, alla prevenzione delle crisi (oltre che alla preparazione dell'Unione ad intervenire in esse), investendo nella stabilità a lungo termine, nei diritti umani e nello sviluppo economico;

lo strumento per la stabilità mirerà a rispondere a quelle necessità che non possono essere affrontate nell'ambito di nessun altro strumento, a causa dell'urgenza della risposta richiesta, della natura globale o transregionale del problema, che va al di là della portata di uno strumento geografico, ovvero dell'esclusione di questo ambito dai finanziamenti legati alla cooperazione allo sviluppo. La dotazione finanziaria per lo strumento di stabilità, sempre nel periodo 2014-2020, è pari a 2.820.000.000 di Euro.

Ricordato infine che nelle osservazioni della 14<sup>a</sup> Commissione rese in data 8 febbraio 2012 si era ritenuto che *«particolarmente apprezzabile, per quanto attiene allo strumento per la cooperazione allo sviluppo, appare la decisione di estenderne la portata ai Paesi dell'Africa e a ridisegnare le priorità sulla base del reddito nazionale lordo, escludendo o collocando in secondo piano i Paesi che abbiano già raggiunto un livello di sviluppo accettabile. In tale prospettiva, il rafforzamento e la migliore strutturazione dello strumento per la cooperazione con i Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo, e la forte attenzione verso le cosiddette economie emergenti, rappresenta un'integrazione assolutamente necessaria, e che andrà ulteriormente incrementata in prospettiva futura»*

impegna il Governo

a intraprendere ogni necessaria azione affinché

il bilancio comunitario nel suo complesso non debba essere ridimensionato ed anzi, in prospettiva, debba crescere, pur in un'ottica di sempre migliore efficienza;

si rafforzi il monitoraggio da parte degli Stati membri sulle attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, stante la previsione di una programmazione pluriennale mediante i nuovi regolamenti in esame, anche usufruendo dell'attività di interlocuzione delle ambasciate con le delegazioni dell'Unione nei Paesi *partner*;

sempre nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, venga sempre più valorizzato il ruolo della società civile nei Paesi destinatari delle iniziative, anche al di là dello scambio di informazioni sino all'inclusione nella fase della programmazione (articolo 3, comma 10, della Proposta n. 840);

sia dedicata una maggiore attenzione alle aree di conflitto, con una adeguata programmazione anche del sostegno civile in fase di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 12 della Proposta n. 840, per i Paesi in situazioni di crisi;

riguardo all'allegato V della Proposta n. 840, si dedichi specifica considerazione, nei settori di attività inclusi nei programmi tematici, in materia di migrazione e asilo, alla problematica della perdita delle alte qualificazioni da parte dei Paesi *partner*;

in generale, si intenda tra gli obiettivi della cooperazione anche il miglioramento delle condizioni di sviluppo nei contesti di intervento, con riferimento altresì alla riduzione della povertà e al rispetto dei diritti umani;

riguardo alla Proposta n. 843, nell'articolo 5, in tema di programmazione e attuazione potrebbero meglio specificarsi i settori di cooperazione di cui all'articolo 4 e alla lettera *f*) dell'allegato di dettaglio, individuando in particolare quali siano le iniziative e le azioni di interesse per l'Unione.

Invita infine la Commissione europea e sollecita il Governo ad intraprendere ogni azione utile a garantire all'Alto Rappresentante, Vice presidente della Commissione, un effettivo e efficace ruolo di coordinamento di tutte le attività della Commissione concernenti le relazioni esterne dell'Unione, ivi compreso l'aiuto allo sviluppo, al fine di garantire coerenza ed efficacia all'azione dell'Unione sulla scena internazionale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 840 definiti-  
tivo, COM (2011) 843 definitivo E COM (2011) 845 definiti-  
tivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 164)**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminate ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, le Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono rispettivamente strumenti per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, di partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi e per la stabilità

considerato che

si tratta di tre proposte che, insieme ad altre cinque, costituiscono un pacchetto di otto proposte legislative, relative a strumenti di azione esterna dell'Unione, approvate dalla Commissione il 7 dicembre 2011, nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea 2014-2020. Lo stanziamento complessivo per l'Azione esterna nel periodo di riferimento è di 96 miliardi di Euro, su un bilancio complessivo di 1.025 miliardi di Euro (pari all'1,05 del RNL), con un'incidenza dunque poco al di sotto del 10 per cento. I tre programmi assorbiranno più di un quarto di tale somma: 27 miliardi di Euro, suddivisi rispettivamente in 23.294.700.000, 1.130.000.000 e 2.820.000.000 di Euro,

rilevato che

il processo di modernizzazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, promosso dalla Commissione con la pubblicazione della comunicazione «Agenda for Change» è finalizzato ad adattare la politica di sviluppo europea al mutato contesto internazionale; in tale ottica, la concezione unitaria della politica di cooperazione allo sviluppo a livello nazionale appare funzionale al rafforzamento della coerenza dell'azione esterna dell'Unione; tali principi di coordinamento e coerenza si riflettono anche nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in fase di negoziazione, in cui numerosi sono i richiami alla complementarietà dei diversi strumenti finanziari, disciplinati da un regolamento comune di attuazione.

Osservato che

l'atto comunitario dedicato alla Cooperazione allo sviluppo propriamente detta, distingue tipologie di programmi di cooperazione allo svi-

luppo: i programmi «geografici», a loro volta suddivisi in due sottospecie, a seconda che mirino a sostenere la cooperazione con i Paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo come elencati dall'OCSE/DAC, o invece con Paesi *partner* che beneficiano dell'assistenza bilaterale allo sviluppo, definiti in un elenco assai più selettivo; i programmi «tematici» su beni pubblici e sfide globali e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei Paesi, nei territori e nelle regioni OCSE/DAC, oltre ai Paesi rientranti nello strumento di vicinato e a quelli ACP; e infine un programma «panafricano», a sostegno della strategia comune Africa-UE;

la politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione (artt. 21 del Trattato sull'Unione Europea-TUE e 208 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea-TFUE);

la Cooperazione promossa dall'Unione, nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio definiti dall'ONU, ha come finalità prioritaria quella di «ridurre e, a termine, eliminare la povertà». A questo obiettivo primario, si affiancano altri obiettivi, come quello di promuovere uno sviluppo sostenibile, la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani;

la cooperazione dell'Unione si ispira a principi di partenariato, di approccio differenziato, di coordinamento tra l'Unione e i Paesi membri. L'importo finanziario di riferimento, disponibile per il programma di cooperazione, nel periodo 2014-2020, ammonta a 23.294.700.000 Euro.

Apprezzata la circostanza che il nuovo strumento rimane focalizzato sulla lotta alla povertà affiancando alla cooperazione allo sviluppo anche quella economica, mediante il sostegno alla crescita e al settore privato, soprattutto rispetto a Paesi che presentano significative carenze.

Osservato altresì che

l'atto comunitario n. 843 sostituisce lo strumento finanziario per la cooperazione con Paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, entrato in vigore nel 2007. Al nuovo strumento è affidato il compito primario di rafforzare il dialogo e la collaborazione con i Paesi emergenti, a cominciare dai BRIC (Brasile, Russia, India e Cina);

più in particolare, lo strumento ha tre obiettivi specifici: attuare la dimensione internazionale della strategia «Europa 2020», sostenendo strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide su questioni di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente; migliorare l'accesso al mercato e sviluppare le opportunità di scambio, di investimento e commerciali per le imprese europee, in particolare le PMI; rafforzare il ruolo dell'Unione sulla scena mondiale tramite il suo «soft-power», come la diplomazia pubblica, la cooperazione in ambito scolastico e universitario, la promozione dei valori dell'Unione. L'importo stanziato, sempre per il periodo 2014-2020, è pari a 1.130.000.000 euro.

Rilevato che

l'atto comunitario n. 845 conferma e consolida lo strumento attuale per la stabilità (istituito mediante il Regolamento CE n. 1717/2006), razionalizzandone le disposizioni per aumentarne la flessibilità. Si tratta di uno strumento finalizzato alla costruzione della pace, alla prevenzione delle crisi (oltre che alla preparazione dell'Unione ad intervenire in esse), investendo nella stabilità a lungo termine, nei diritti umani e nello sviluppo economico;

lo strumento per la stabilità mirerà a rispondere a quelle necessità che non possono essere affrontate nell'ambito di nessun altro strumento, a causa dell'urgenza della risposta richiesta, della natura globale o transregionale del problema, che va al di là della portata di uno strumento geografico, ovvero dell'esclusione di questo ambito dai finanziamenti legati alla cooperazione allo sviluppo. La dotazione finanziaria per lo strumento di stabilità, sempre nel periodo 2014-2020, è pari a 2.820.000.000 di Euro.

Ricordato infine che nelle osservazioni della 14<sup>a</sup> Commissione rese in data 8 febbraio 2012 si era ritenuto che *«particolarmente apprezzabile, per quanto attiene allo strumento per la cooperazione allo sviluppo, appare la decisione di estenderne la portata ai Paesi dell'Africa e a ridisegnare le priorità sulla base del reddito nazionale lordo, escludendo o collocando in secondo piano i Paesi che abbiano già raggiunto un livello di sviluppo accettabile. In tale prospettiva, il rafforzamento e la migliore strutturazione dello strumento per la cooperazione con i Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo, e la forte attenzione verso le cosiddette economie emergenti, rappresenta un'integrazione assolutamente necessaria, e che andrà ulteriormente incrementata in prospettiva futura»*

impegna il Governo:

a intraprendere ogni necessaria azione affinché

il bilancio comunitario nel suo complesso non debba essere ridimensionato ed anzi, in prospettiva, debba crescere, pur in un'ottica di sempre migliore efficienza;

si rafforzi il monitoraggio da parte degli Stati membri sulle attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, stante la previsione di una programmazione pluriennale mediante i nuovi regolamenti in esame, anche usufruendo dell'attività di interlocuzione delle ambasciate con le delegazioni dell'Unione nei Paesi *partner*;

sempre nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, venga sempre più valorizzato il ruolo della società civile nei Paesi destinatari delle iniziative, anche al di là dello scambio di informazioni sino all'inclusione nella fase della programmazione (articolo 3, comma 10, della Proposta n. 840);

sia dedicata una maggiore attenzione alle aree di conflitto, con una adeguata programmazione anche del sostegno civile in fase di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 12 della Proposta n. 840, per i Paesi in situazioni di crisi;

riguardo all'allegato V della Proposta n. 840, si dedichi specifica considerazione, nei settori di attività inclusi nei programmi tematici, in materia di migrazione e asilo, alla problematica della perdita delle alte qualificazioni da parte dei Paesi *partner*;

in generale, si intenda tra gli obiettivi della cooperazione anche il miglioramento delle condizioni di sviluppo nei contesti di intervento, con riferimento altresì alla riduzione della povertà e al rispetto dei diritti umani;

riguardo alla Proposta n. 843, nell'articolo 5, in tema di programmazione e attuazione potrebbero meglio specificarsi i settori di cooperazione di cui all'articolo 4 e alla lettera *f*) dell'allegato di dettaglio, individuando in particolare quali siano le iniziative e le azioni di interesse per l'Unione.

Invita infine la Commissione europea e sollecita il Governo ad intraprendere ogni azione utile a garantire all'Alto Rappresentante, Vice presidente della Commissione, un effettivo e efficace ruolo di coordinamento di tutte le attività della Commissione concernenti le relazioni esterne dell'Unione, ivi compreso l'aiuto allo sviluppo, al fine di garantire coerenza ed efficacia all'azione dell'Unione sulla scena internazionale.



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria****712<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**CARLONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

La presidente CARLONI chiede al rappresentante del Governo se sono disponibili i chiarimenti sul testo e sugli emendamenti già richiesti nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario POLILLO fa presente la necessità di attendere la prossima settimana per poter fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che l'ulteriore richiesta di rinvio avanzata dal Governo possa celare un intento dilatorio, impedendo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato prima della pausa estiva, con il rischio di vanificare del tutto la possibilità di adottare il nuovo codice delle autonomie locali entro la fine di quest'anno.

Per tale ragione, chiede alla Presidenza di procedere comunque, nella giornata di domani, ad esprimere il parere sul testo del disegno di legge, prescindendo dall'acquisizione dei chiarimenti richiesti al Governo.

Il sottosegretario POLILLO assicura che da parte del Governo non vi è alcun intento dilatorio e che la richiesta di un'ulteriore settimana di tempo si rende necessaria per consentire un ponderato approfondimento tecnico derivante, peraltro, dal fatto che, rispetto al momento in cui il disegno di legge venne trasmesso al Senato, sono sopravvenute molteplici innovazioni normative, che rendono indispensabile un'attenta azione di coordinamento.

Si impegna, in ogni modo, a fornire i chiarimenti richiesti al più tardi per martedì della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, primo comma, lettera d), prevede, come negli anni passati, nei casi di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive oggetto di recepimento e che non possono essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il ricorso a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987. Al riguardo, rammenta che l'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge di contabilità stabilisce che qualora, in sede di conferimento di delega legislativa, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi, previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di copertura: pertanto, occorre valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo compatibile con la legge di contabilità e finanza pubblica. Occorre poi valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 6. In relazione all'articolo 8, comma 5, chiede conferma del fatto che l'Ispettorato centrale proceda all'attività di controllo senza nuovi o maggiori oneri, anche in virtù della previsione di cui all'articolo 4, che pone a carico dei soggetti controllati, attraverso un apposito sistema tariffario, il pagamento dei costi derivanti dalle prestazioni e dai controlli funzionali al rispetto della normativa comunitaria. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera d), occorre acquisire conferma del fatto che i proventi delle sanzioni amministrative ivi indicati siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Risulta poi necessario valutare la congruità della clausola

di invarianza finanziaria di cui all'art. 14, comma 2, in relazione al criterio di delega indicato nel comma 1, lettera a). Chiede analogamente conferma della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 22, in relazione al criterio di delega indicato nel comma 2, lettera g). In relazione all'articolo 25, recante modifiche alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, occorre innanzi tutto aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui al comma 2. Inoltre, risulta necessario acquisire chiarimenti sulla corretta quantificazione dell'onere e, conseguentemente, sulla congruità della copertura: in particolare, occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse, posto il fatto che la copertura grava, in parte, su un fondo per la concessione di incentivi all'esodo e alla mobilità nella pubblica amministrazione e, in parte, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Segnala, altresì, che il comma 3 reca la clausola di salvaguardia finanziaria. In merito all'elenco di direttive contenute nell'Allegato B, occorre acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria derivante dall'attuazione della direttiva 2011/76/UE, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di talune infrastrutture, al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate. Occorre, infine, valutare se l'attuazione della direttiva 2011/82/UE, sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulla sicurezza stradale, non comporti maggiori oneri in termini di spese informatiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri. - Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 d'iniziativa governativa

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice CARLONI (PD), in sostituzione del relatore Fleres, dopo aver richiamato la relazione precedentemente svolta sul testo del provvedimento, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rammentando che essi sono stati già approvati dalla Commissione di merito con l'intesa di recepire, in sede di coordinamento, i rilievi della Commissione bilancio. Per quanto di competenza, evidenzia la necessità di valutare, in relazione al testo, le proposte emendative 2.103, 16.100, 18.100 e 19.100. Risulta poi necessario verificare la compatibilità dell'emendamento 43.0.1 (testo 2) con il nuovo articolo 81 della Costituzione, nonché con la relativa legge di attuazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario POLILLO, dopo aver dato lettura di una nota di chiarimenti su alcuni profili del testo del provvedimento, fa presente

che produrrà in tempi rapidi la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare**

**(2778) DI NARDO ed altri. – Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare**

**(2842) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che occorre acquisire conferma che dall'articolo 1, che semplifica le norme in materia di accertamenti contributivi, non derivino effetti negativi sulla finanza pubblica. Occorre altresì acquisire chiarimenti sui possibili effetti di carattere contributivo e fiscale delle norme contenute dall'articolo 2 sulla possibilità di assumere congiuntamente il medesimo lavoratore da parte di differenti datori di lavoro. Analogamente, in relazione all'articolo 3 occorre valutare l'ultimo periodo del comma 2-ter al fine di escludere che possa comportare effetti elusivi sulle entrate contributive e fiscali. Occorre altresì valutare il comma 4 dell'articolo 4 per valutarne la compatibilità con la normativa vigente in materia di flussi relativamente ai permessi di soggiorno ai lavoratori extracomunitari. In relazione all'articolo 11 occorre acquisire conferma che la normativa possa considerarsi compatibile con obblighi comunitari al fine di escludere rischi di contenzioso con le Istituzioni dell'Unione europea. Occorre poi valutare i possibili profili onerosi derivanti dall'articolo 20, comma 2, lettere *a*) e *b*), rispettivamente, sia in relazione all'iscrizione automatica e senza oneri all'albo relativo al SISTRI nonché alla materia del trasporto dei rifiuti pericolosi che potrebbe comportare minori entrate. Altresì, appare necessario valutare i possibili effetti finanziari indiretti derivanti dall'articolo 21 in materia di contratti agrari. In relazione all'articolo 28, riguardante l'interpretazione autentica di una serie di norme, occorre acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla compatibilità con le normative comunitarie del comma 2. Sembrano comportare minori entrate i commi 3 e 5 e in relazione al comma 4 occorrono chiarimenti volti ad escludere effetti onerosi. Occorre infine acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alla compatibilità con le normative comunitarie dell'articolo 31.

In relazione agli emendamenti occorre valutare al congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura in relazione alla pro-

posta 4.0.1. Occorre altresì valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 8.0.1. Comportano minori entrate le proposte 9.0.1 e 9.0.2. Occorre altresì valutare in relazione al testo gli emendamenti 11.2, 11.101, 11.3, 12.100, 12.1, 12.2, 12,101, 12.3e 12,102. Occorre poi valutare la proposta 20.0.1 in materia di sfalci e potature recentemente disciplinata da un disegno di legge esaminato dai due rami del parlamento e attualmente all'esame della Camera dei deputati. Occorre valutare, per i possibili effetti negativi sull'entrate, le proposte 28.3, 28.4 e 28.100 di analogo tenore. Occorre altresì valutare per i possibili profili finanziari la proposta 28.1000. In relazione all'emendamento 31.0.1 occorre verificare la congruità della clausola d'invarianza degli oneri in relazione alle norme contenute nei commi 2, 3 e 4. Occorre altresì valutare, per i possibili effetti a carico della finanza pubblica, le analoghe proposte 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.100. Infine, comporta minori entrate la proposta 32.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO ritiene indispensabile la predisposizione di una relazione tecnica per chiarire tutti i punti sollevati dal Relatore.

La presidente CARLONI chiede formalmente al Governo, a nome della Commissione, la trasmissione dell'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ALESSANDRO RIVERA IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 651 E COM (2011) 654 (ABUSI DI MERCATO)*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

**384<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su tematiche afferenti al suo Dicastero, con particolare riferimento alle equipollenze tra i titoli dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e i titoli universitari e alla situazione delle scuole nelle zone colpite dal recente sisma in Emilia Romagna**

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il ministro PROFUMO, premesso che a legislazione vigente i titoli accademici rilasciati

dalle istituzioni AFAM sono già equiparati a quelli universitari, chiarisce che l'equipollenza concerne la corrispondenza, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra i vari titoli accademici per analogia sostanziale di contenuti e di obiettivi formativi.

Afferma poi che nel sistema universitario l'equipollenza fra diplomi di laurea conseguiti in Italia è stata dichiarata per legge fino al 1990; l'articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990 ha, successivamente, stabilito che le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, fossero definite con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Dopo aver ricordato l'evoluzione normativa successiva introdotta dalla legge n. 13 del 1991, ai sensi della quale le equipollenze fra i diplomi di laurea sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, sottolinea che l'equipollenza si sancisce a partire dalla comparazione degli ordinamenti curriculari dei corsi di studio, finalizzata alla verifica della presenza di requisiti comuni. Non possono, infatti, essere ipotizzate equipollenze sulla base di una generica corrispondenza tra titoli, dovendo essere stabilite da una disamina puntuale degli ordinamenti, dei *curricula*, dei settori disciplinari e delle affinità, orientata al confronto di specifici corsi di studio.

Fa presente pertanto che l'elemento necessario per il riconoscimento delle equipollenze è stata la preliminare definizione dei settori scientifico-disciplinari degli ordinamenti AFAM. Rileva tuttavia come detta operazione sia stata interrotta da una serie di ricorsi amministrativi fino a che, con l'articolo 3-*quinqes* del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito dalla legge n. 1 del 2009, si è normativamente chiarito che era effettivamente necessario determinare i nuovi settori artistico-disciplinari per dare attuazione alla riforma. Evidenzia in particolare che i ricorsi proposti erano stati vinti in primo grado proprio per la mancanza di una previsione normativa espressa in tal senso, benché in secondo grado di giudizio l'amministrazione fosse poi risultata vincente a prescindere dall'intervento legislativo intercorso nel 2009.

Riferisce poi che dal luglio 2009 sono stati emanati tutti i decreti per la definizione dei settori disciplinari e successivamente ha cominciato ad operare un apposito tavolo tecnico CUN-CNAM, con l'ausilio di specifici tavoli tecnici di settore, per individuare, con approfondita e documentata analisi tecnica nell'ambito dei settori disciplinari oramai definiti, le prime equipollenze con i titoli universitari. Rende noto pertanto che sulla base del lavoro già svolto sono stati ad oggi predisposti i decreti di equipollenza per i corsi di studio in Restauro, *Design*, Progettazione artistica per l'impresa, Musicologia.

Nell'elencare in dettaglio le equipollenze fino ad ora stabilite e quelle in corso, fa presente di aver posto particolare attenzione alla mozione presentata presso la Camera dei deputati e, soprattutto, al disegno di legge n.



4822 pendente presso quel ramo del Parlamento, già approvato in prima lettura dal Senato. Riferisce quindi di aver dato indicazioni alla competente Direzione generale del Ministero di non procedere a nessun altro procedimento di equipollenza, nelle more dell'*iter* legislativo di approvazione della già richiamata proposta di legge. Puntualizza peraltro di aver esposto tale posizione anche in sede di Comitato ristretto della VII Commissione della Camera, proprio in ordine all'articolo 1, commi 1 e 2, del testo summenzionato, che definisce un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Quanto al secondo argomento oggetto dell'audizione odierna, dà conto della situazione che coinvolge le sedi scolastiche delle aree terremotate dell'Emilia-Romagna, per un totale di 223 istituti di ogni ordine e grado, distinti per le province più colpite. Fornisce altresì in particolare i dati sugli alunni di tali scuole, pari a 71.412, di cui 3.037 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado, 7.026 si accingono a sostenere gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado e 2.375 saranno impegnati negli esami di qualifica negli istituti professionali e negli istituti d'arte.

Precisa inoltre che la situazione contingente, incidendo pesantemente sulla conclusione dell'anno scolastico 2011-2012, in conseguenza dei gravi danni arrecati ad edifici scolastici dichiarati in tutto o in parte inagibili, ha reso necessario procedere all'adozione di disposizioni sulla validità dell'anno scolastico nonché sull'effettuazione degli scrutini e degli esami di Stato. Comunica in proposito che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, all'articolo 5, comma 4, ha stabilito che, ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un'apposita ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011-2012 nei comuni colpiti dal terremoto. Fa presente perciò che è stata adottata l'ordinanza ministeriale n. 52 dell'8 giugno 2012 secondo cui, nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l'anno scolastico 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. In aggiunta a ciò, si è deciso che nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'ammissione degli studenti alla classe successiva sarà disposta sulla base dello scrutinio finale, anche in deroga alla normativa vigente relativa al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Quanto allo svolgimento degli scrutini e degli esami, nella stessa ordinanza, prosegue il Ministro, si stabilisce che l'ammissione degli studenti all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è deliberata dal Consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti

per motivi strettamente dipendenti dal sisma. Chiarisce poi che i soli candidati coinvolti dagli eventi sismici sosterranno esclusivamente le prove orali e che negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, in deroga alle disposizioni vigenti, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Relativamente agli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, evidenzia che al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti, corrispondente alla somma dei punteggi minimi da conseguire per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio.

Analogamente si procederà per quanto attiene all'esame di qualifica professionale o all'esame per la licenza di maestro d'arte, per cui lo scrutinio si concluderà con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e di uno o più componenti del Consiglio di classe per motivi legati al sisma, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. Si sofferma poi in dettaglio sugli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica, per i quali non saranno effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente e si svolgerà una prova orale davanti al Consiglio di classe. Parimenti, sosterranno esclusivamente le prove orali gli studenti degli istituti d'arte per il conseguimento della licenza di maestro d'arte.

Il Ministro afferma altresì che, ai sensi della predetta ordinanza, le sedi di esame sono determinate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ovvero, in sua assenza, dal dirigente con funzioni vicarie, o dal dirigente da questi delegato, in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità.

Per ciò che attiene alla messa in sicurezza delle sedi scolastiche danneggiate – prosegue il Ministro – sono state emanate disposizioni eccezionali con il decreto-legge n. 74 del 2012, in modo da destinare le risorse di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2010 alle varie iniziative di ricostruzione. Dopo aver specificato le modalità di riassegnazione di tali somme a seguito di una revoca disposta con decreto ministeriale sentite le Regioni interessate, segnala che nel procedimento è stata interpellata anche la Cassa Depositi e Prestiti; pertanto in virtù del citato decreto ministeriale 30 luglio 2010 si dispone di un importo pari a circa 74 milioni, il cui utilizzo può essere effettuato con le seguenti modalità alternative: gestione diretta delle risorse da parte del Ministero, che le assegnerebbe agli enti individuati come beneficiari dalle competenti Regioni; individuazione del *quantum* delle risorse assegnabili e successivo trasferimento delle stesse alle Regioni interessate, che le gestirebbero autonomamente; apertura di un conto di tesoreria, con incarico alla Cassa Depositi e Prestiti disposto con apposita convenzione di procedere ai pagamenti a favore dei singoli enti locali ammessi al beneficio. Al riguardo, precisa che il Ministero ha deciso di optare per lo strumento del trasferimento alle Regioni coinvolte perché lo si considera il più efficace ed immediato tanto per

fronteggiare l'emergenza quanto per attuare interventi nel settore, non determinati da una stringente urgenza. Sul fronte emergenziale, è comunque possibile per l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna modulare, per il prossimo anno scolastico, il calendario scolastico, rendere flessibili l'orario e la durata delle lezioni, nonché articolare diversamente la composizione delle classi o sezioni.

In ultima analisi, il Ministro comunica che nella bozza di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, è stata appositamente prevista una possibile riapertura del tavolo di contrattazione per l'esame di eventuali disposizioni derogatorie in favore del personale in servizio nelle zone terremotate.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore VALDITARA (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), nel ringraziare il Ministro per l'ampiezza dei dati forniti alla Commissione, coglie l'occasione per domandare a che punto è la stesura dei provvedimenti sul merito, di cui si è parlato a lungo sugli organi di stampa. In particolare chiede chiarimenti sulla posizione del Ministro in materia di concorsi universitari, tenuto conto che è parso emergere un passo indietro rispetto al proficuo lavoro svolto in Commissione relativamente all'abilitazione nazionale, come disciplinata dalla legge n. 240 del 2010, su cui peraltro si era registrato consenso tra gli interessati.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale chiede al Presidente di sollecitare l'attinenza degli interventi ai temi oggetto dell'audizione, atteso che numerosi argomenti, tra cui quello posto dal senatore Valditara, potrebbero essere posti al Ministro ma necessiterebbero di tempi ulteriori.

Il ministro PROFUMO tiene a precisare preliminarmente che, rispetto al quesito avanzato dal senatore Valditara, non sarà apportata alcuna variazione alla normativa vigente di cui alla legge n. 240 del 2010. Il Ministero sta invece lavorando a livello amministrativo per elaborare bandi di concorso distinti per ciascun settore scientifico-disciplinare, anziché un unico bando per tutti i settori. Gli imminenti concorsi, assicura, saranno espletati secondo le regole della legge n. 240 e in particolare il 27 giugno sarà emanato il bando per i commissari e a luglio quelli per i candidati. Si dichiara peraltro dispiaciuto per le informazioni fuorvianti rese dalla stampa.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per le precisazioni fornite riguardo ad un tema di indubbio rilievo, raccoglie l'invito della senatrice Vittoria Franco, sollecitando i commissari a porre domande inerenti specificamente agli oggetti dell'audizione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta preliminarmente apprezzamento per l'azione del Ministero relativa alle scuole terremotate, affermando che le misure in corso paiono più efficaci di quelle messe in atto a suo tempo per l'Abruzzo e l'Umbria.

Si sofferma poi sul tema delle equipollenze tra titoli AFAM e titoli universitari, richiamando l'audizione del Direttore generale per l'Alta formazione artistica e musicale e coreutica svolta nel maggio 2011 dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al disegno di legge n. 1693, attualmente all'esame della Camera dei deputati. In quella occasione il Direttore generale negò la necessità di una legge per disciplinare la materia, che in realtà fu presentata proprio per porre rimedio all'inerzia del Ministero. Il fatto che si stia procedendo con singoli decreti di equipollenza crea a suo avviso un problema assai grave e dunque prende atto positivamente dell'intenzione del Ministro di bloccare gli altri procedimenti di equipollenza. Si domanda peraltro se abbia ancora senso mantenere una Direzione generale autonoma per questo settore, considerato che l'Alta formazione artistica e musicale rientra a tutti gli effetti in quella universitaria.

Invita poi a prestare particolare attenzione all'individuazione dei settori disciplinari lamentando che solo in Italia prevalga l'aspetto teorico su quello pratico. Afferma conclusivamente che il Parlamento sarà vigile nel seguire l'azione del Ministro, tenuto conto dell'importanza del comparto artistico.

Il senatore VITA (*PD*) ritiene che la vicenda delle equipollenze, a suo avviso assai complicata, debba essere risolta attraverso un intervento legislativo, purtroppo però in fase di stallo presso l'altro ramo del Parlamento. Invita pertanto il Ministro a sollecitare la ripresa dell'*iter* affinché possa giungere all'approvazione un testo a suo avviso chiaro e lineare, proprio volto ad evitare continui ricorsi.

Associandosi alle osservazioni del senatore Asciutti, ritiene che dalla summenzionata audizione del Direttore generale per l'Alta formazione sia emersa una posizione per certi versi addirittura reazionaria.

La senatrice SOLIANI (*PD*), soffermandosi in particolare sulla situazione delle scuole terremotate e preso atto che i Presidenti delle Giunte regionali dei territori colpiti dal recente sisma sono stati chiamati a gestire l'emergenza per il complesso delle aree di loro competenza, chiede se per il settore specifico dell'istruzione analoghe responsabilità siano state affidare agli assessori regionali e ai Direttori scolastici regionali. Tiene peraltro a sottolineare l'importanza dell'interlocuzione anche con i sindaci, che rappresentano a suo avviso un presidio istituzionale imprescindibile.

Dopo aver ringraziato il Ministro per le decisioni assunte circa la validità dell'anno scolastico e le modalità di conduzione degli esami, evidenzia la positiva iniziativa dell'Università di Modena e Reggio, la cui facoltà di Scienze della formazione primaria ha incaricato alcuni studenti di svolgere attività di tirocinio durante l'estate in supporto alle scuole danneg-

giate dal sisma. Si tratta, a suo giudizio, di una misura di grande valore, da promuovere al di là degli aspetti burocratici.

Pone indi l'accento sull'utilità di un adeguato supporto psicologico per i ragazzi del territorio, proprio a partire dalla scuola.

Nel sottolineare come la necessaria flessibilità dei luoghi scolastici possa dare vita ad una rete ancora più ampia, in cui una scuola aperta sul territorio aiuti i ragazzi a superare il trauma, chiede poi che le verifiche dei revisori dei conti siano oggetto di un'adeguata proroga.

Con riferimento al nuovo anno scolastico, riconosce la necessità di utilizzare appositi *containers*. Raccomanda tuttavia di potenziare anche i servizi di tempo pieno e di integrazione dei soggetti più deboli e chiede se gli organici saranno rivisti onde tenere conto della maggiore necessità della presenza di insegnanti.

Soffermandosi infine sull'edilizia scolastica, si augura che la ricostruzione avvenga con criteri antisismici e che lo stanziamento di 74 milioni di euro rappresenti solo il primo passo rispetto ad un investimento assai più cospicuo.

La senatrice BASTICO (PD) ringrazia il Ministro per aver personalmente testimoniato la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma che, come è noto, non ha solo distrutto comunità intere ma anche e soprattutto i segni della loro identità in un dramma che non ha risparmiato l'edilizia scolastica. Invita dunque a distinguere tre fasi, quella dell'emergenza estrema, quella della transizione e quella della ricostruzione, da affrontare in un approccio unitario.

Quanto alla prima, prende atto delle efficaci misure predisposte dal Governo. Sollecita altresì la promozione di centri estivi e di scambi territoriali per gli studenti, che possono contribuire ad alleggerire la tensione.

Circa la ricostruzione, auspica un proficuo confronto fra Governo e Parlamento sulla graduazione degli interventi sulle 129 scuole di cui non è previsto l'abbattimento rispetto alle 223 totali danneggiate. In questo senso, condivide pienamente l'indicazione del Governo di riaprire quanto prima gli edifici scolastici agibili, come primo segno di ripresa. Sollecita tuttavia un confronto sull'articolo 5 del decreto-legge n. 74, atteso che il territorio di quelle regioni non era considerato a rischio sismico e gli edifici che vi insistono non corrispondono pertanto alla vigente normativa antisismica.

In ordine ai finanziamenti, giudica del tutto insufficienti i 74 milioni stanziati e ricorda che un'altra fonte di finanziamento per 100 milioni era stata approntata nel decreto-legge sulle semplificazioni.

Dopo aver chiesto se gli asili nido rientrano nel programma di ricostruzione dell'edilizia scolastica, tiene a rivolgere un particolare ringraziamento al personale delle scuole interessate dal sisma, che si è prodigato in maniera straordinaria a favore dei ragazzi, anche a seguito di capillari interventi di formazione. Sottolinea perciò con vigore l'importanza della prevenzione sia nella messa in sicurezza degli edifici sia nella formazione, in tutti i luoghi di lavoro.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) pone il luce come il recente documento della Protezione Civile sulle zone a rischio includa aree tradizionalmente considerate non a rischio. Chiede pertanto se il Governo non intenda prendere un'iniziativa affinché i comuni ricadenti in quei territori, laddove ne abbiano la possibilità economica, possano derogare al patto di stabilità almeno per mettere in sicurezza gli edifici scolastici.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), premesso che la tragedia del sisma rende tutti corresponsabili per le inadempienze occorse in campo preventivo, sollecita modelli di finanziamento alternativi che consentano di rendere davvero sicure le scuole in tutte le zone a rischio. A tal fine, reputa assolutamente insufficienti i 74 milioni stanziati.

Inoltre, sottolinea l'esigenza di adeguati servizi psico-sociali per anziani e bambini, raccomandando una più proficua interazione con il Ministero della salute al fine di formare gli operatori sanitari necessari al Paese.

Agli intervenuti replica il ministro PROFUMO, il quale risponde anzitutto al senatore Asciutti, informando che è in atto una revisione dell'organizzazione del Ministero, che dovrebbe concludersi prima dell'estate. Si riserva pertanto di presentarne gli esiti alle Camere in un'ottica di proficuo confronto.

Al senatore Vita, manifesta la piena disponibilità del Governo affinché l'*iter* del disegno di legge n. 1693 (ora A.C. n. 1822) possa andare a buon fine, concludendo un percorso aperto da troppo tempo.

Conferma poi alla senatrice Soliani che, per il settore istruzione, sono stati coinvolti gli assessori regionali e i direttori scolastici regionali, in strettissima connessione con i comuni e le province. Il sistema sembra aver fatto un'ottima squadra e quindi reputa opportuno proseguire in questa direzione.

Esprime altresì compiacimento per l'iniziativa dell'Università di Modena e Reggio che, del resto, si iscrive in un'ottica di grande vivacità di molte associazioni, che stanno sviluppando eccellenti sinergie.

Conviene indi sull'utilità degli operatori sociali, informando di aver inviato in Emilia Romagna un gruppo di psicologi a gestire la prima fase di emergenza, i quali si tratteranno sul territorio almeno fino alla fine dell'anno. Si tratta del resto di un'iniziativa assunta anche rispetto alla tragedia di Brindisi.

Concorda inoltre sulla configurazione della scuola come grande rete di territori e comunica che nell'ordinanza n. 52 è prevista ogni forma possibile di flessibilità anche per quel che riguarda l'operato dei revisori dei conti. Del resto, in materia è conferito un ampio mandato ad operare al Direttore scolastico regionale, così come per il potenziamento dei servizi di integrazione e tempo pieno.

Conferma poi che la ricostruzione avverrà secondo criteri antisismici e che i 74 milioni rappresentano solo la prima parte degli stanziamenti

previsti. Già nel decreto-legge n. 74 sono infatti stanziati 500 milioni per il 2012, un miliardo per il 2013 e un ulteriore miliardo per il 2014.

Egli risponde indi alla senatrice Bastico, associandosi al più profondo rammarico per la perdita dei simboli dell'identità dei territori. In questo senso, conviene che le scuole abbiano un ruolo decisivo nella ricostruzione.

Nel dar conto della grande disponibilità registrata in tutta Italia per attivare centri estivi e scambi territoriali per i ragazzi terremotati, si sofferma sugli interventi da predisporre per mettere in sicurezza le scuole di cui non è previsto l'abbattimento completo. La maggior parte di queste si augura saranno disponibili dal nuovo anno scolastico. A tal fine sono peraltro attive cinque *task force* con personale delle facoltà di ingegneria della Regione, impegnate in una doppia valutazione dei danni, tecnica ed economica. Egli conferma altresì che è in corso la progettazione di edifici prefabbricati per la gestione della fase transitoria, sulla base di moduli che dovrebbero essere disponibili in tempi brevi. Condivide altresì il richiamo sull'educazione alla prevenzione.

Quanto al suggerimento del senatore Marcucci in ordine all'esonero al patto di stabilità, fa presente che si tratta di un profilo da affrontare in sede europea, con particolare attenzione alla certificazione degli interventi.

Risponde infine alla senatrice Mariapia Garavaglia testimoniando il suo impegno personale per anticipare i tempi dei bandi delle scuole di specializzazione di medicina già a partire dal prossimo anno accademico. Conviene altresì con una attenta programmazione dei numeri a medio e lungo termine in base alla popolazione, al numero delle ammissioni, alle esigenze dei territori. Sull'argomento, si dichiara disponibile ad una più approfondita riflessione dopo la pausa estiva.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Profumo dichiara chiusa la procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2542) BLAZINA ed altri.** – *Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli-Venezia Giulia*

**(3053) PINZGER ed altri.** – *Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli-Venezia Giulia*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2542, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3053 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3053, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2542 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 2542 – nella seduta del 27 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3053. Tenuto conto dell'omogeneità della materia trattata, ne propone la congiunzione con il disegno di legge n. 2542

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì di aver conferito l'incarico di relatore sui provvedimenti in titolo al senatore Bevilacqua, in sostituzione della senatrice Colli, dimissionaria. Coglie peraltro l'occasione per informare che ha trasmesso alla senatrice Colli una lettera di sentito ringraziamento per la proficua attività svolta, a nome della intera Commissione. Riferisce poi che, a fronte della richiesta della Commissione di audire, sui provvedimenti in titolo, il Direttore scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e il Direttore scolastico regionale per le scuole di lingua slovena, il Ministero ha comunicato che riteneva preferibile trattare la questione al massimo livello politico. Dà quindi la parola al sottosegretario Ugolini per rendere comunicazioni in merito.

Il sottosegretario Elena UGOLINI ripercorre la storia delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena, ripristinate a Trieste e a Gorizia nel 1945 dal Governo militare alleato, alcune delle quali, ubicate nel territorio di Trieste, godono della tutela internazionale per il fatto di essere citate nello Statuto speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954. Rammenta poi che detti istituti entrarono a pieno titolo nell'ordinamento scolastico italiano per effetto della legge n. 1012 del 1961, la quale stabilì che le iscrizioni sono riservate al gruppo linguistico sloveno; l'insegnamento è impartito in lingua slovena; l'insegnamento della lingua italiana è obbligatorio e avviene in uno specifico orario aggiuntivo; le scuole vengono istituite e/o soppresse con decreto del Presidente della Repubblica e i programmi di insegnamento vengono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Dopo aver fornito alcune informazioni specifiche sulla scuola bilingue di San Pietro al Natisone, osserva che la popolazione scolastica è di 4099 alunni, con un *trend* in espansione pari al 25 per cento negli ultimi 10 anni. Attualmente, riferisce il Sottosegretario, le istituzioni scolastiche slovene sono 17, di cui 12 hanno meno di 300 alunni, con un rapporto alunni/classe estremamente basso.

Con riferimento al dimensionamento, fa presente che per l'anno scolastico 2012-13 la Regione Friuli Venezia-Giulia ha disposto la creazione di 3 nuovi istituti comprensivi, per cui le scuole passeranno da 17 a 14. Tale operazione ha ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale per l'istruzione in lingua slovena, istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001 n. 38. La predetta Commissione, tuttavia, ha chiesto che tutte le altre scuole conservino in futuro il diritto ad essere sede di titolarità del dirigente scolastico e del direttore amministrativo e che alla riduzione del numero delle autonomie scolastiche non faccia seguito una riduzione del personale ATA.



Dà poi conto dell'elevato numero di piccoli plessi e indirizzi, sottolineando che sono in funzione 45 sezioni di scuola dell'infanzia, 30 plessi di scuola primaria, 10 scuole secondarie di primo grado e 6 scuole secondarie di secondo grado.

In ordine all'organico docente, rileva che dal 2009 al 2011 un apposito articolo del decreto interministeriale sugli organici fissava direttamente il contingente annuale dei posti di organico docente che doveva essere «riservato» a tali istituti, con l'effetto che essi sono stati sottratti dall'applicazione del piano triennale dei tagli di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (calcolato a monte sul numero di alunni totale per regione), facendo gravare solo sulle scuole italiane anche la percentuale dei tagli imputabili alle scuole di insegnamento in lingua slovena. Riferisce quindi che si è disposta una separazione «a monte» dei contingenti, in modo da evitare che le scuole italiane debbano continuare ad assorbire anche le mancate riduzioni di organico delle scuole di insegnamento in lingua slovena. Analogamente si sta procedendo con riferimento al personale ATA, in attesa di una separazione dei contingenti.

Il Sottosegretario evidenzia altresì che l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 legge n. 38 del 2001 funziona con personale distaccato; di recente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per il personale di tale ufficio.

Venendo al disegno di legge n. 2542, osserva che esso modifica ed integra la legislazione vigente introducendo nuovi istituti, per corrispondere meglio alle specifiche esigenze delle scuole della minoranza linguistica slovena. Nel riepilogare il contenuto dell'articolato, che giudica condivisibile nei suoi principi ispiratori, formula talune osservazioni, relative prevalentemente agli effetti finanziari di alcune proposte.

Relativamente all'articolo 1, comma 3, ritiene che la previsione della non applicazione alle scuole slovene delle norme dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, avendo una immediata incidenza sui costi della finanza pubblica, necessita di apposita copertura finanziaria. In seconda battuta, in merito all'articolo 4 segnala che la norma comporta oneri aggiuntivi per i costi di funzionamento di sedi distaccate. Ulteriori oneri finanziari determina la costituzione di appositi uffici nelle province di Gorizia e di Udine (articolo 12), tenendo anche conto del non elevato numero dell'utenza di riferimento ed in un'ottica di *spending review* che, per le amministrazioni dello Stato, tende verso un obiettivo di accorpamento degli uffici e non di parcellizzazione.

Avviandosi alla conclusione, rileva che sia l'articolo 5, che prevede un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello in essere, pari a 100 milioni di euro, che l'articolo 7, comma 5, che ripristina, per le scuole slovene, il comma 4 dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994, necessitano di apposita copertura finanziaria che, allo stato del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non è rinvenibile.

Interviene quindi la senatrice BLAZINA (PD), la quale ringrazia il sottosegretario Ugolini per le sue comunicazioni, che aprono la strada alle ulteriori audizioni richieste dalla Commissione. Il disegno di legge n. 2542, a sua prima firma, si è reso del resto necessario – rammenta – per aggiornare il quadro normativo vigente all’evoluzione in atto a livello tanto nazionale che locale. Prende perciò atto delle difficoltà economiche evidenziate dal Sottosegretario, sottolineando tuttavia la assoluta necessità di un riguardo particolare per le minoranze linguistiche anche alla luce di precise convenzioni internazionali. Del resto, evidenzia che analogo trattamento è assicurato in Slovenia alle scuole di lingua italiana, attesa l’importanza del diritto all’istruzione in madrelingua. A differenza che in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia-Giulia il sistema scolastico non è peraltro ancora di piena competenza regionale. Occorre pertanto tenere conto dell’effettiva complessità della situazione.

Si augura quindi che l’*iter* del provvedimento possa proseguire spedatamente, perlomeno per la parte che non comporta oneri, onde dare finalmente attuazione ad una legislazione finora rimasta inapplicata.

Il seguito dell’esame è rinviato.

#### *SUL RIORDINO DELLA RETE SCOLASTICA*

Il senatore PROCACCI (PD) pone l’accento sulla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma con cui la manovra economica della scorsa estate aveva imposto l’accorpamento delle scuole con meno di 1000 alunni, in quanto lesiva delle competenze regionali fissate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Chiede in proposito quali siano gli intendimenti del Governo.

Il sottosegretario Elena UGOLINI si riserva di rispondere la settimana prossima.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

##### **Testi definitivi degli atti di Governo nn. 436 e 437 (n. 843)**

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il sottosegretario Elena UGOLINI, ripercorse brevemente le tappe che hanno indotto la Commissione ad avviare la procedura in titolo, ricorda che la norma sul riconoscimento e accreditamento delle scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale è stata introdotta nel decreto legislativo in materia di diritto allo studio a seguito di una osservazione della VII Commissione della Camera dei deputati. Riferisce quindi che, nel provvedere alla stesura definitiva del testo, il Governo

ha ritenuto di accogliere tale suggerimento in ragione dell'importante ruolo svolto dalle predette scuole a sostegno degli studenti attraverso l'erogazione di servizi residenziali e formativi aggiuntivi in parte analoghi a quelli svolti dai collegi universitari cui la delega conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010 fa espresso riferimento.

Ciononostante, preso atto dell'avviso contrario espresso dalla Commissione, peraltro concernente non il merito ma lo strumento adottato per la disciplina della materia, dichiara la disponibilità del Governo a valutare la possibilità di un intervento soppressivo del citato comma 7 dell'articolo 17, per regolare eventualmente la materia in altra sede.

Osserva poi che anche nel caso dell'atto n. 437, come ricordato dal Presidente, le modifiche introdotte nel testo definitivo trovano fondamento nel parere parlamentare e, in particolare, nella condizione n. 5 della VII Commissione della Camera. In ogni caso, tiene a precisare che le scelte operate dal Governo sono essenzialmente ispirate alla volontà di delineare un meccanismo complessivo che, coordinando i vari parametri che incidono sulla capacità assunzionale degli atenei, consenta agli stessi di fare una seria programmazione nell'ottica non solo della copertura delle proprie esigenze di personale ma anche del raggiungimento di un equilibrato utilizzo delle proprie risorse e di una riduzione dell'indebitamento.

Del resto, prosegue il Sottosegretario, il quadro normativo nel quale le università si sono trovate a operare prima dell'intervento riformatore della legge n. 240 del 2010 risultava in parte frammentario e in parte obsoleto. Le norme che regolavano il limite di spesa per il personale non tenevano infatti conto delle innovazioni introdotte nel tempo circa il ruolo dell'università, non più configurabile come ente destinatario di sole risorse pubbliche; inoltre, ad esse si sovrapponevano interventi più generali di contenimento della spesa pubblica. Ritiene pertanto che il concorso di tali fattori abbia reso di fatto difficile ogni programmazione per gli atenei.

In tale ottica, il Legislatore ha previsto, fra i criteri di delega fissati dalla legge n. 240, la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale, sulle entrate complessive dell'ateneo. Su questa base, l'Esecutivo ha ritenuto opportuno introdurre una gradualità nelle capacità assunzionali a seconda della distanza dai limiti prefissati, non solo per quanto concerne la spesa per il personale ma anche in relazione all'indebitamento. La convergenza dei parametri considerati in un sistema unitario richiede però un costante aggiornamento e un allineamento dello stesso anche con gli obiettivi assegnati dal Ministero al sistema universitario nell'ambito degli indirizzi della programmazione triennale. Occorre conseguentemente a suo giudizio uno strumento flessibile, che consenta al Governo di apportare i necessari correttivi in relazione all'effettivo andamento della spesa da parte delle singole università e agli interventi più generali di contenimento della spesa pubblica. Tale allineamento e aggiornamento presuppongano appunto la possibilità di coordinare gli obiettivi del decreto di programmazione triennale del sistema universitario con la programmazione triennale del personale.

In ordine allo strumento normativo da adottare, sottolinea comunque che il Governo, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione, si dichiara disponibile a valutare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012 sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, a maggior garanzia e condivisione dell'intero procedimento programmatico.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) osserva che anche per sottoporre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al parere delle Commissioni parlamentari occorre un'apposita previsione legislativa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

**407<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2750-B) GRANAIOLO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)**

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 31 maggio scorso.

Il presidente GRILLO, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, informa che non sono stati presentati emendamenti e che sono pervenuti i prescritti pareri, di cui dà lettura. Avverte che si procederà quindi alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge in discussione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1 e l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice GRANAIOLO (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole, ringrazia tutti i componenti dell'8<sup>a</sup> Commissione del Senato e

della IX Commissione della Camera dei deputati per aver reso possibile l'approvazione dell'importante provvedimento in titolo.

Il disegno di legge nel suo complesso è quindi posto in votazione ed è approvato all'unanimità, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria S.p.A. per il 2007-2011 – Aggiornamento 2010-2011 (n. 481)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il relatore SIRCANA (*PD*) auspica che nel corso della discussione il Governo possa chiarire alcuni profili attinenti al provvedimento in esame.

In primo luogo, sarebbe importante capire quali sono i criteri in base ai quali sono stati operati i definanziamenti, in quanto, in alcuni casi, sono state ridotte le risorse per opere che dovrebbero, invece, godere di priorità di realizzazione.

Chiede, inoltre, un approfondimento in merito all'effettuazione delle rimodulazioni e all'idoneità dei fondi previsti a realizzare gli interventi di manutenzione necessari a garantire la sicurezza ferroviaria.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), alla luce degli allarmi lanciati oggi sui mezzi di informazione in merito alla assenza di risorse per il trasporto pubblico locale e alla conseguente possibile interruzione dei servizi, chiede chiarimenti al Governo sulla reale entità dei finanziamenti disponibili e sulla ripartizione degli stessi tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata a valutare l'aggiornamento del contratto di programma relativo agli anni 2010 e 2011 dopo la scadenza del periodo contrattuale, che copriva il quadriennio 2007-2011.

In considerazione del difficile quadro economico odierno, l'esame del provvedimento in discussione dovrebbe costituire l'occasione per fare luce sulle priorità individuate in materia di infrastrutture ferroviarie e sulla visione del Governo per il futuro del settore. A tale proposito, sottolinea le grosse differenze esistenti tra le varie zone del Paese dal punto di vista della qualità della rete ferroviaria e la mancanza di collegamenti soddisfacenti tra le rete ferroviaria, i porti e gli aeroporti.

È, inoltre, necessario capire quale sarà l'impatto della programmazione sull'attività di manutenzione e sui livelli di sicurezza.

Sottolineata la necessità di ottenere chiarimenti sulle risorse realmente disponibili e sui tempi previsti per il loro impiego, suggerisce

una riconsiderazione della questione dei lotti costruttivi, ribadendo le preoccupazioni già manifestate in passato in merito alla loro inidoneità a garantire un impiego efficiente e razionale delle risorse.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) condivide quanto affermato dai senatori Sircana e Marco Filippi e domanda se non sarebbe opportuno rivedere il meccanismo dei lotti costruttivi, per tornare a quelli funzionali.

Con particolare riferimento all'alta velocità, ritiene che dal provvedimento in esame non emergano con chiarezza i tempi di realizzazione delle opere previste.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), premesso che il problema principale è dato dalla mancanza di risorse che caratterizza il momento attuale, afferma che la linea dell'alta velocità è ampiamente sotto utilizzata, nonostante i costi ingenti per la sua realizzazione.

Ricorda che l'Italia si trova nella favorevole posizione di essere il Paese europeo il cui territorio è attraversato dal maggior numero di corridoi delle reti transeuropee di trasporto, ma ciò richiederà un grande impegno per rispettare gli impegni assunti in sede europea.

Pone l'accento sulla necessità di compiere una valutazione sui costi delle opere e di porre in essere interventi volti a un loro contenimento. Afferma che senza il meccanismo dei lotti costruttivi alcune opere non potrebbero essere realizzate, in quanto sarebbe altrimenti necessario immobilizzare somme ingenti per tutto il tempo necessario alla costruzione dell'opera.

Evidenzia, infine, l'importanza di potenziare in tempi brevi la linea ferroviaria verso il Gottardo, che costituisce la porta di accesso verso il fondamentale mercato tedesco, in quanto la Svizzera ha annunciato che il tunnel autostradale corrispondente verrà chiuso per tre anni a partire dal 2020 per lavori di risanamento.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide quanto affermato dal senatore Castelli in merito all'esigenza di individuare modalità di utilizzo delle linee che consentano un migliore sfruttamento degli investimenti effettuati e di razionalizzare i costi connessi alla realizzazione delle opere.

Sollecita, infine, un maggiore ricorso al mezzo ferroviario per il trasporto delle merci.

Il presidente GRILLO (*PdL*) ripercorre le motivazioni che hanno portato a sostituire il meccanismo dei lotti funzionali con quello dei lotti costruttivi.

Il senatore GALLO (*PdL*) ritiene che dovrebbero essere introdotti parametri precisi e omogenei per l'individuazione dei prezzi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche.

Auspica, inoltre, maggiore chiarezza sui tempi di realizzazione delle opere e di impiego effettivo delle risorse stanziato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione**  
(Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto legislativo n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

La misura adottata in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è volta a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel rimettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati in vigenza della precedente normativa.

L'intervento di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la garanzia globale di esecuzione nasce dalla volontà di evitare il blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori di relativi, in particolare, alle grandi opere, di importo superiore ai 75 milioni di euro, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni nel mettere a punto il sistema di garanzie richieste.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria****315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (n. 479)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore PERTOLDI (*PD*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che lo stesso è stato predisposto al fine di attuare la delega contenuta nell'articolo 20 della legge comunitaria 2010, avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2009/128/CE in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La normativa in questione si inserisce nella strategia adottata a livello europeo nel sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, volto alla promozione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendo in tal modo i rischi e le ricadute sull'ambiente e sulla salute umana connessi all'impiego dei prodotti citati.

Sotto l'aspetto contenutistico, il provvedimento propone un quadro complessivo di misure finalizzate a perseguire determinati obiettivi fondamentali, quali il miglioramento dei controlli, la riduzione dei livelli di sostanze attive nocive, l'incentivazione di coltivazioni a impiego ridotto di fitosanitari, un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti.

Le singole misure specifiche apprestate al fine di raggiungere i sopracitati obiettivi sono individuate e previste all'interno delle disposizioni contenute nell'articolato.

Appare opportuno ricordare come la vigente normativa nazionale in materia si limiti a considerare la fase iniziale, relativa all'immissione in commercio dei pesticidi, e la fase finale, riguardante il controllo dei residui negli alimenti, rendendo pertanto necessaria una nuova disciplina, quale quella proposta, che copra la fase dell'utilizzo vero e proprio dei prodotti in oggetto.

Mentre l'articolo 1 individua contenuto e finalità del provvedimento, l'articolo 2 ne definisce l'ambito di incidenza, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute deve tener conto del principio di precauzione, in relazione a circostanze o aree specifiche.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – individua i Ministeri competenti per la programmazione, l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure in oggetto, avvalendosi del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'articolo 5, composto da un massimo di 23 membri, designati in diversa misura dai Dicasteri interessati e dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 6 prevede la predisposizione, entro il 26 novembre 2012, di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che contiene obiettivi, misure e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso dei prodotti fitosanitari su ambiente, salute umana e biodiversità.

Ai sensi dell'articolo 7, il Piano dovrà definire i requisiti delle iniziative di formazione indirizzate agli operatori del settore, mentre le autorità competenti per l'attuazione dei «sistemi» relativi al rilascio delle certificazioni e delle abilitazioni sono le Regioni e le Province autonome.

Gli articoli 8 e 9 dispongono in merito all'obbligo di certificazione per l'abilitazione alla vendita, all'attività di consulenza, all'acquisto e all'utilizzo concernenti i prodotti fitosanitari, sulla base di certificati rilasciati dalle Regioni.

L'articolo 10 – prosegue il relatore – detta prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari, demandando ad un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'applicazione di tali prescrizioni a canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita *on line*.

I programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anch'essi definiti dal Piano, sono oggetto dell'articolo 11.

L'articolo 12 rimanda all'Allegato II per la disciplina dei controlli sulle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

L'articolo 13 dispone il divieto di irrorazione aerea, salvo deroga in casi particolari autorizzata dalle Regioni in presenza di condizioni tassative elencate dalla stessa disposizione.

L'articolo 14 prevede la definizione, da parte del Piano, di misure specifiche finalizzate alla protezione dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, la cui attuazione è affidata alle Regioni.

L'articolo 15 individua le caratteristiche di aree specifiche, quali parchi, giardini, aree sportive e di gioco, alle quali applicare misure di divieto o di riduzione dell'uso di fitosanitari.

L'articolo 16 pone in capo ai venditori l'obbligo di inviare annualmente al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) una scheda relativa ai dati di vendita, riferiti all'utilizzatore finale, mentre agli acquirenti ed agli utilizzatori lo stesso articolo impone l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.

L'articolo 17 è dedicato alle misure di sicurezza in caso di manipolazione, stoccaggio, smaltimento e operazioni di pulizia riguardanti i prodotti fitosanitari.

Gli articoli da 18 a 21 prevedono disposizioni relative alle strategie alternative, in particolare la difesa con basso apporto di fitosanitari, la difesa integrata – volontaria o obbligatoria – e l'agricoltura biologica, la quale ultima deve essere incentivata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, secondo specifici orientamenti definiti dal Piano.

L'articolo 22 – prosegue il relatore – stabilisce la definizione, rimessa a successivo decreto ministeriale, degli indicatori utili alla valutazione dei progressi conseguiti nella riduzione dei rischi e degli impatti, mentre l'articolo 23 dispone in tema di controlli.

Il sistema sanzionatorio è oggetto dell'articolo 24, in relazione alle diverse fattispecie elencate, concernenti la violazione degli obblighi previsti dal provvedimento.

L'articolo 25 detta le disposizioni finanziarie e infine l'articolo 26 stabilisce le abrogazioni e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(3310) ANDRIA ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Esame e rinvio)

Il relatore ANDRIA (*PD*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che la dieta mediterranea rappresenta una importante risorsa di sviluppo sostenibile per tutti i paesi dell'area territoriale del Mediterraneo, fortemente legata all'identità storico-culturale di tali Stati e in grado di rappresentare per gli stessi un'opportunità di reciproco scambio, di dialogo e di sviluppo.

In ambito parlamentare, la tematica in questione è stata trattata in diverse circostanze. In particolare, si ricorda che il Senato della Repubblica ha approvato, in data 26 giugno 2008, una mozione con la quale si impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie per l'inserimento della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, come pure ad adottare tutte le misure orientate nella prospettiva della valorizzazione di tale risorsa, strettamente legata alla produzione agroalimentare *made in Italy*.

Inoltre, il 24 febbraio 2010 la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha proceduto, congiuntamente con la Commis-

sione agricoltura della Camera, all'audizione il professor Stamler, titolare della prima cattedra del dipartimento di medicina preventiva della *Northwestern University Medical School* di Chicago, che ha operato un'ampia disamina degli effetti benefici per la salute del modello di dieta mediterranea, fornendo spunti ed elementi scientifici di notevole rilievo in merito ai profili in questione.

In ambito internazionale, l'Italia ha sempre assolto ad un ruolo attivo per la promozione della dieta mediterranea, in occasione sia della Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri dell'agricoltura del novembre 2003 e sia del terzo forum EuroMed sulle culture alimentari, durante il quale per la prima volta la comunità scientifica internazionale ha assunto la decisione di sostenere il riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio culturale dell'UNESCO.

Nel febbraio del 2007, ad Ibiza, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta tra i Ministri dell'agricoltura di Italia e Spagna per la promozione della dieta mediterranea e a tutela della qualità e della concorrenzialità delle proprie produzioni alimentari.

Successivamente, durante il VII Incontro dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, membri del *Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes* (CIHEAM), svoltosi dal 3 al 6 febbraio 2008 in Spagna, a Saragozza, è stato assunto da parte dei Paesi partecipanti l'impegno a sostenere l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

Nel marzo 2008, nel corso del VII Congresso della dieta mediterranea tenutosi a Barcellona, l'Italia ha ribadito l'importanza di avviare un'azione promozionale per la partecipazione e la condivisione della candidatura della dieta mediterranea nel Patrimonio dell'UNESCO da parte di tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Nel mese di aprile 2008 – prosegue il relatore – i rappresentanti istituzionali di Spagna, Italia, Grecia e Marocco si sono riuniti a Roma dove hanno sottoscritto la «Dichiarazione di cooperazione», che sottolinea le ragioni di un impegno comune per preservare e conferire continuità ad un patrimonio unico e straordinario e ribadisce che la candidatura della dieta mediterranea a patrimonio intangibile dell'UNESCO è aperta con invito a tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo ad aderire al progetto.

Il 16 novembre 2010, a Nairobi, in Kenia, il Comitato esecutivo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, al termine di un lungo e complesso negoziato internazionale, ha iscritto la «dieta mediterranea» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Con riguardo ai profili di tipo scientifico, va evidenziato che il riconoscimento dell'UNESCO rappresenta il culmine di una lunga vicenda che ebbe origine diversi decenni addietro ad opera del fisiologo americano Ancel Keys, che condusse, a partire dagli anni Quaranta, studi tesi ad individuare legami tra l'alimentazione umana e la salute fisica degli individui, ed in particolare i riflessi dell'alimentazione sulle patologie cardiovas-

scolari e sul tasso di colesterolo nel sangue, patologie assai diffuse negli Stati Uniti. La notizia, da lui appresa grazie alle informazioni resegli dal direttore dell'istituto di fisiologia dell'Università di Napoli nel corso del 1° Convegno internazionale sulla alimentazione umana nel mondo, che nell'area vesuviana fosse da sempre rilevabile una bassissima presenza di patologie cardiovascolari, lo indussero ad intraprendere un lungo periodo di ricerca nell'area napoletana e successivamente in alcune aree della Spagna, al fine di giungere ad una spiegazione scientificamente provabile del fenomeno. Grazie a questi periodi di studio, egli fu in grado di evidenziare gli elementi comuni dell'alimentazione delle due aree e quali potevano essere gli effetti del particolare tipo di alimentazione sulla salute umana. Elementi comuni erano rappresentati dalla scarsa presenza, nella dieta comune, di carne e prodotti caseari, e al contrario del largo consumo di verdure, frutta e carboidrati assieme a grassi di origine vegetale. I controlli medici evidenziavano in larga parte della popolazione controllata bassi livelli di colesterolo e una percentuale molto bassa di pazienti con disturbi cardiaci alle coronarie.

A partire da questi dati, e continuando le ricerche, il fisiologo americano stabilì una correlazione diretta tra una dieta salutare, di tipo «mediterraneo», e i benefici in salute delle popolazioni che la seguivano. A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, poi, Keys dette il via al progetto definito *Seven Countries Study* che fu condotto su 12.000 individui in una fascia di età compresa tra i quaranta e i cinquantanove anni, in Italia, Grecia, Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi e Jugoslavia. Mettendo a confronto le diete adottate dalle popolazioni di questi sette Paesi per verificarne benefici e difetti, dallo studio emerse che la mortalità per cardiopatia ischemica era nettamente inferiore tra le popolazioni situate intorno al Mediterraneo. Il superiore tasso di mortalità riscontrato presso le altre popolazioni fu attribuito ad una dieta che includeva una consistente quota di grassi saturi quali strutto, burro, carne rossa, eccetera. Ancel Keys, e altri scienziati che presero parte al *Seven Countries Study*, proseguirono i loro studi a Nicotera (Vibo Valentia), Crevalcore (Emilia), Montegiorgio (Marche). A Pioppi (Pollica), nel Cilento, Keys continuò a vivere proseguendo i suoi studi, per oltre quaranta anni. Fu insignito infine, nel 2004, della Medaglia al merito alla salute pubblica dello Stato italiano.

Nel 1975 – prosegue il relatore – la pubblicazione del libro *How to eat well and stay well, the Mediterranean way!* codificò i dettami della dieta mediterranea, legandola altresì ad uno stile di vita – la *Mediterranean way* –, che in tempi recenti, dopo anni di silenzio e grazie all'iniziativa di alcuni Paesi (in primo luogo l'Italia, unitamente a Spagna, Marocco e Grecia), ha raggiunto il riconoscimento dell'iscrizione nella lista dell'UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità durante la sessione del comitato esecutivo a Nairobi nel novembre 2010. La dieta mediterranea è stata considerata in questa sede quale «insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione,

la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. È caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, i cui ingredienti principali sono olio di oliva, cereali, frutta e verdura, fresche o secche, un ammontare moderato di pesce, prodotti lattiero-caseari e carne, numerosi condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusioni, sempre nel rispetto delle convinzioni di ogni comunità». Essa rappresenta dunque non solo uno stile di alimentazione, ma una forma di promozione dell'interazione sociale, realizzata attraverso consuetudini sociali ed eventi festivi, che è riuscita a dare alla luce «un formidabile corpo di conoscenze, canzoni, proverbi, racconti e leggende».

Tale riconoscimento deve rappresentare un presupposto importante per avviare iniziative a livello nazionale a sostegno della ricerca, dell'informazione, della diffusione e della promozione di uno stile alimentare basato su alcune eccellenze del *made in Italy*, ormai considerato strumento di tutela della salute. Inoltre, esso potrebbe avere ricadute positive non solo sulle produzioni agroalimentari del *made in Italy* ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali. Un patrimonio importante da non disperdere, e anzi valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale ed internazionale.

L'UNESCO, infatti, iscrivendo la dieta mediterranea nella prestigiosa lista ha evidenziato il valore culturale di questa pratica alimentare che non è soltanto un insieme di prodotti, una «gastronomia» *sic et simpliciter*, ma – come è stato osservato in dottrina – un modello di sviluppo sostenibile unico al mondo, basato sul concepire l'alimentazione come un rito conviviale e collettivo, che si tramanda di generazione in generazione, che supera le divisione sociali, religiose, etniche, riunendo intorno ad un stesso tavolo culture e lingue diverse.

Non a caso – prosegue il relatore – le comunità emblematiche che rappresentano la dieta mediterranea sono quattro: per l'Italia l'intero comprensorio del Cilento ed il comune di Pollica, luogo di nascita del modello nutrizionale della dieta mediterranea ed oggi sede del Centro studi internazionali per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo»; per la Spagna, la comunità di Soria; per la Grecia, la comunità di Koroni; per il Marocco, la comunità di Chefchauen.

Proprio partendo dal prestigioso riconoscimento dell'UNESCO il presente disegno di legge, come espresso all'articolo 1, si pone la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.

L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», in linea con il dossier presentato dai quattro Paesi promotori della candidatura al patrimonio culturale immateriale UNESCO, evidenziando che la stessa si configura come l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale

rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva con la predisposizione di attività formative e divulgative, e, infine, l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate. Naturalmente gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono altresì diretti a promuovere e a sostenere le attività economiche delle comunità rappresentative del modello nutrizionale legato alla dieta.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute, di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, di un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità» la quale verrà celebrata il 16 novembre di ogni anno. La giornata verrà celebrata in tutto il territorio nazionale e sarà un'occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

All'articolo 6, si istituisce, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le culture tradizionali. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della «dieta mediterranea» nonché di aumentare la visibilità della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'utilizzo del marchio è regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge e la concessione all'utilizzo dello stesso è stabilita dal Comitato di cui all'articolo 3.

All'articolo 7 è istituito il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Fondo è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 ed è a valere sulle somme assegnate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da diverse norme di legge e, allo stato attuale, non ancora spese ed a rischio perenzione. Al comma 3 di tale articolo, inoltre, viene modificata la legge 20 febbraio 2006, n. 77, al fine di poter ulteriormente valorizzare gli elementi iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 160**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO  
DEL SETTORE IPPICO (ASSI), IN MERITO ALL'ATTUALE FASE DI RIORGANIZZAZIONE  
DEL COMPARTO IPPICO*



## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 67**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GARRAFFA**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45*

*SEGUITO AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI R.ETE. IMPRESE ITALIA EMILIA-ROMAGNA SULLE CONSEGUENZE DEL TERREMOTO SULLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DELLA REGIONE*

### **Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 3270 e connessi**

**Riunione n. 1**

*Relatrice: FIORONI (PD)*

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI (CONFPROFESSIONI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3270 E CONNESSI (PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE)*

**Plenaria****306<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CURSI**

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

**(1329) GAMBA ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni**

**(1464) FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, nella seduta odierna del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 3270 e connessi, i rappresentanti della Confederazione italiana libere professioni (Confprofessioni) hanno depositato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**(2642) IZZO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente CURSI informa la Commissione della presentazione di emendamenti al testo in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2642****Art. 1.****1.1**

GARRAFFA, DE SENA

*Al comma 1, sostituire le parole: «pelle», «pelliccia» con le seguenti: «e "pelle"».*

---

**1.2**

FIORONI, DE SENA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai cuoi rivestiti, nei quali lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non sia superiore ad un terzo dello spessore del prodotto».*

---

**1.0.1**

GARRAFFA, DE SENA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il termine "pelliccia" e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre o agli articoli con esse fabbricati.

2. È vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia", oppure con denominazioni derivate o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi, ovvero sotto i nomi generici di "pellicceria", anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da

spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».*

---

## Art. 2.

### 2.1

TOMASELLI, DE SENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti di cui agli articoli 1 e 1-bis, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede:

a) all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti di cui agli articoli 1 e 1-bis, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza;

c) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale degli articoli di cui agli articoli 1 e 1-bis;

d) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione;

f) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Il regolamento è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sono assolti» con le seguenti: «possono essere, altresì, assolti».*

---

### **2.0.1**

SANGALLI, DE SENA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 2-bis.**

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura dei prodotti di cui agli articoli 1 e 1-bis, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

---

#### **Art. 3.**

### **3.1**

FIORONI, DE SENA

*Al comma 1, sostituire le parole: «È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio» con le seguenti: «È vietata l'immissione in commercio» e le parole: «prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.» con le seguenti: «di prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1».*

---

### **3.2**

ARMATO, DE SENA

*Al comma 1, sostituire le parole: «"pelle"», "pelliccia"» con le seguenti: «e "pelle"» e le parole: «pelletteria» o "pellicceria"» con le seguenti: «o "pelletteria"».*

---

**3.3**

FIORONI, DE SENA

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «l'obbligo di etichettatura si applica, altresì, ai prodotti ottenuti da lavorazioni in Italia che utilizzano la dicitura dei termini di cui all'articolo 1, comma 1».*

---

**Art. 4.****4.1**

DE SENA

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

1-bis. L'impresa che violi le disposizioni di cui alla presente legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni».

---

**4.2**

FIORONI, DE SENA

*Al comma 2, dopo le parole: «maggiormente rappresentative» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale».*

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria****327<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02677 della senatrice Poli Bortone, sull'attuazione dell'accordo siglato il 9 dicembre 2010 tra la società ILVA di Taranto e le Organizzazioni sindacali. Al riguardo, premesso che da informazioni acquisite dalla Direzione territoriale del lavoro di Taranto è emerso che la società ILVA SpA già prima della sottoscrizione dell'accordo aveva utilizzato circa 650 lavoratori in somministrazione, dei quali circa 20 poi assunti a tempo indeterminato, segnala che all'inizio del 2010, per effetto della crisi, i lavoratori dell'ILVA hanno beneficiato di misure di integrazione salariale di cui non hanno potuto beneficiare i lavoratori somministrati, i quali hanno pertanto dato luogo a numerose manifestazioni. Tuttavia, dopo una serie di incontri tra azienda e organizzazioni sindacali, si è raggiunto l'accordo cui l'interrogazione si riferisce, sottoscritto da FIOM, FIM e IULM. Le linee guida di tale accordo stabilivano che sarebbero stati assunti a tempo indeterminato tutti i lavoratori somministrati che alla data dell'accordo stesso avevano maturato un'anzianità complessiva di presenza nello stabilimento di 24 mesi, nonché quanti avessero maturato tale requisito successivamente a tale data, compatibilmente con le qualifiche da assumere. Il Sottosegretario precisa che i lavoratori somministrati in possesso di tale re-



quisito al 9 dicembre 2010 sono 93, e che di questi circa 40 sono stati assunti a tempo indeterminato, mentre quelli che hanno maturato il requisito successivamente alla data sono 80, 79 dei quali assunti a tempo indeterminato. Sono stati altresì assunti con contratto a tempo indeterminato 6 lavoratori con elevate competenze professionali, ancorché non in possesso del predetto requisito di anzianità. Altri 20 lavoratori circa, ricompresi tra quanti avevano maturato l'anzianità antecedentemente alla stipula dell'accordo, risultano attualmente occupati presso aziende operanti all'interno dello stabilimento in virtù di un contratto di appalto.

Alla luce di quanto emerso, il Sottosegretario ritiene che la situazione possa considerarsi risolta per la maggior parte dei lavoratori somministrati dell'ILVA e che i problemi riguardino attualmente poche decine di lavoratori; a ciò va aggiunta la disponibilità aziendale a rispettare l'impegno assunto con l'accordo qualora emerga la possibilità di assumere lavoratori con qualifiche medio-basse.

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) si dichiara insoddisfatta della risposta, segnalando di essere in possesso di dati del tutto diversi da quelli esposti. Gli accordi di programma, quanto meno nella regione Puglia, vengono sottoscritti con facilità, ma purtroppo mai rispettati, e in particolare dall'ILVA SpA, che si contraddistingue per condotte irrispettose e piuttosto arroganti. Le consta che, diversamente da quanto affermato dal Sottosegretario, solo 27 lavoratori siano stati stabilizzati, alcuni dei quali attraverso collocazioni in aziende appaltatrici, senza in realtà essere addetti ad occupazioni reali. Coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza di un monitoraggio in merito all'utilizzo dei fondi stanziati a favore di talune aziende.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde poi all'interrogazione 3-02629, con cui la Senatrice Sbarbati chiede di conoscere l'orientamento del Governo in merito alla eventualità di rimuovere il limite dei 24 mesi introdotto dall'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe», come modificato dalla legge di conversione, per l'accesso alle tutele in favore dei lavoratori cosiddetti «salvaguardati» di cui all'articolo 24 del decreto «Salva Italia»

Al riguardo, ricorda che il decreto cosiddetto «Milleproroghe» ha riferito il termine in questione a quei lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o sulla base di accordi collettivi di incentivo all'esodo sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, per i quali la cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi e che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, ai sensi della previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza della pensione entro i 24 mesi dalla data di approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia».

La possibilità di salvaguardare un'ulteriore categoria di lavoratori che, per effetto della riforma previdenziale, rischierebbero di trovarsi

senza stipendio e senza pensione è all'attenzione del Governo. Gli obiettivi di rigore ed equità – che ispirano l'operato dell'Esecutivo anche in materia previdenziale – hanno indotto il Legislatore a salvaguardare alcune categorie di lavoratori in presenza di precisi requisiti, previsti dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia», come successivamente integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini. Il decreto attuativo previsto dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge Salva Italia – che individua la platea dei lavoratori cui si applicano le «salvaguardie» previste dal comma 14 del medesimo articolo 24 – è stato peraltro firmato due settimane fa dai Ministri competenti ed è attualmente alla Corte dei Conti per la registrazione. Il Governo è tuttavia consapevole che un'ulteriore e distinta platea di lavoratori, pur non direttamente interessata dalle attuali misure di salvaguardia, merita particolare attenzione, in quanto nei prossimi anni dovrà ugualmente confrontarsi con gli effetti prodotti dalla recente riforma pensionistica. In tal senso, sta valutando la possibilità di adottare, anche a seguito di consultazioni con le parti sociali, misure aggiuntive volte a garantire tutela reddituale a tali lavoratori, le cui caratteristiche andranno attentamente definite anche in relazione alla maggiore o minore estensione dell'arco temporale che separa ciascuno di essi dal raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici, anche al fine di garantire nel tempo l'equità e la sostenibilità della riforma pensionistica.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), pur delusa dalle considerazioni esposte, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatta, avendo il Sottosegretario affermato che il Governo intende dare risposta a quanti sono rimasti esclusi dalle tutele in questione. In tale quadro, chiede si prescinda dal requisito dei 24 mesi di anzianità, al fine di dare certezza a tutti: ferme restando le esigenze di bilancio, il tema attiene a diritti fondamentali delle persone, atteso che il lavoro va retribuito in modo commisurato alla sua qualità e quantità. Preannuncia quindi l'intento di monitorare il comportamento del Governo sui successivi adempimenti e sull'allargamento della platea dei beneficiari, auspicando che l'Esecutivo dia innanzitutto contezza esatta dei termini del problema, in considerazione dell'impatto sulla finanza pubblica conseguente all'allargamento della platea.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria****337<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Fais, dirigente di ricerca presso il Dipartimento del farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità e la professoressa Marina Ziche, esperta dell'Area «farmaci biotecnologici e target specifici in oncologia» del Gruppo di lavoro «farmacologia oncologia» della Società italiana di farmacologia (SIF).*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul: audizione di esperti**

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i soggetti intervenuti, ricorda che con l'audizione odierna prende avvio l'indagine conoscitiva in titolo.

La professoressa ZICHE rileva che Vidatox 30-CH è un prodotto omeopatico, estratto dal veleno di uno scorpione che vive solo a Cuba. Tale prodotto risulta complementare nel trattamento di sintomatologia legato al cancro ed ha proprietà analgesiche ed antinfiammatorie. Ricorda come, nel 1980, da parte del professor Bodier fu proposto l'uso di tale prodotto come agente antitumorale; inoltre, sono numerose le testimonianze di persone che dichiarano di essere state trattate con esso. Si sofferma quindi sulla preparazione del prodotto che viene commercializzato a Cuba da Labiofam che delega Pharma Matrix alla distribuzione del prodotto fuori Cuba ed in Albania.

Dopo 32 anni dalla sua prima applicazione vi è un solo lavoro scientifico pubblicato su rivista che descrive Escozul, cioè la denominazione con cui inizialmente è stato commercializzato il veleno estratto dallo scorpione. In particolare, tale documento metteva in evidenza la preparazione e la tossicità, sebbene non vi fosse alcuna indicazione specifica sul grado di diluizione dello stesso. Non esistono inoltre dati su studi clinici controllati nè per Escozul nè per Vidatox 30-CH; non esiste quindi una letteratura ufficiale che riporti dati attendibili sulla sperimentazione preclinica e clinica di tali prodotti.

Il dottor FAIS rileva come il Vidatox vada annoverato tra i prodotti omeopatici e non tra i farmaci; rispetto a tale classificazione preliminare occorre poi valutare le condizioni di produzione in modo che esse siano le più adeguate. Nell'associarsi alle considerazioni esposte dalla professoressa Ziche, conferma che non vi sono dati clinici a supporto dell'uso di tale prodotto e, conseguentemente, non si è in possesso degli elementi necessari per poter esprimere sullo stesso un giudizio. Ricorda infine che nel gennaio 2011 il Ministero della salute ha richiesto all'Istituto superiore di sanità un parere allo scopo di conoscere l'esatta classificazione del Vidatox in Italia, di accertare l'esistenza di sperimentazioni della sostanza, di verificare la registrazione del prodotto nel Paese di origine e di applicare o meno la normativa sull'importazione dei farmaci non in commercio in Italia. Sulla base dell'indagine effettuata si è concluso che la definizione di farmaco non può essere accettata in Italia e che per il prodotto Vidatox/ Escozul non vi sono protocolli di sperimentazioni di fasi clinica; la stessa attività antitumorale vantata è troppo generica in relazione ai tipi di tumore trattati.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel ringraziare i soggetti auditi, ricorda che lo scopo della procedura informativa in corso – di cui si è fatto promotore – sia la raccolta di elementi informativi necessari per comprendere se la promessa di salute insita nell'uso del prodotto Vidatox si regga su presupposti scientifici. Negli ultimi tempi vi è stata un'abbondante rassegna stampa che ha riportato le attese di numerosi pazienti oncologici nel trattamento della patologia attraverso l'utilizzo di tali prodotti; a tale riguardo, si è chiesto l'intervento del Ministro della salute e si sono alimentati i cosiddetti viaggi della speranza. A fronte di tali at-

tese, però, nel novembre dell'anno scorso, nella regione Puglia la Guardia di finanzia, in collaborazione con le autorità doganali, ha proceduto al sequestro di un notevole quantitativo di Vidatox.

A suo avviso, il caso del prodotto oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo rievoca situazioni analoghe già verificatesi in passato in Italia, quando diversi prodotti considerati miracolistici hanno suscitato profonde speranze, salvo poi subire, all'esito di prove e verifiche, una valutazione negativa sotto il profilo della sperimentazione.

Alla luce di quanto ricordato, ritiene utile da parte dei soggetti auditi un chiarimento circa i presunti benefici ricavati dai pazienti neoplastici dai prodotti menzionati, come pure ulteriori ragguagli sui lavori scientifici riferiti alla sostanza in questione. Inoltre, occorrerebbe comprendere se esiste una registrazione del Vidatox e se, sulla base della procedura prevista dalle norme vigenti, ne è possibile un uso compassionevole. Si rende infine utile conoscere quali iniziative sono state attivate per informare i cittadini sul corretto uso di tale prodotto.

Il PRESIDENTE evidenzia che l'indagine conoscitiva prende spunto dalla forte richiesta di utilizzo del Vidatox, il quale, rispetto ad altri prodotti ricordati dal senatore D'Ambrosio Lettieri, sembra essere indirizzato al trattamento di tumori specifici. Richiede quindi ai soggetti auditi maggiori ragguagli sulla esistenza di un principio attivo riconosciuto dalla farmacopea internazionale e se, al di fuori della produzione cubana, il Vidatox si presenti come prodotto di sintesi e non di natura estrattiva, anche allo scopo di ponderare l'eventuale diversa valenza terapeutica. Infine chiede se per tale prodotto sia possibile configurare un uso compassionevole.

La professoressa ZICHE ribadisce come il prodotto in questione non sia stato oggetto di una documentata attività come agente antitumorale, tanto che esso viene commercializzato come analgesico ed antinfiammatorio. Peraltro, non sussiste alcuna documentazione in merito alla diagnostica della patologia dei pazienti trattati, mentre l'uso compassionevole sembra difficile visto l'alto costo legato all'utilizzo del prodotto.

Dopo aver ricordato che il governo cubano ha classificato e registrato il prodotto come farmaco omeopatico, tiene a precisare come la patologia oncologica sia complessa e necessita di cure specialistiche nelle quali è fondamentale la qualità e la sicurezza dei prodotti impiegati.

Il dottor FAIS fa presente come il governo inglese stia bocciando nuovi farmaci antitumorali in quanto eccessivamente onerosi; in tal senso, ricorda altresì che il Vidatox non è stato oggetto di una registrazione e che il suo uso compassionevole sembra di difficile configurabilità.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i soggetti auditi per le analisi fornite alla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Comunica, quindi, che la documentazione consegnata dagli auditi o che sarà da loro successivamente trasmessa, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (n. 484)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BOSONE (*PD*), riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Si ricorda che un precedente schema di decreto era stato già presentato alle Camere (Atto del Governo n. 410); la relazione illustrativa del presente schema osserva che «una più approfondita riflessione» ha indotto a presentare una nuova versione di articolato.

Si rileva che lo schema in esame non concerne la Croce rossa italiana – per tale oggetto, peraltro, il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 183 prevede una norma procedurale specifica (per l'esercizio della relativa delega), cioè il concerto anche del Ministro della difesa. A tale riguardo, coglie l'occasione per rilevare che sul riordino di tale ente occorre effettuare una riflessione, anche alla luce delle varie proposte di riforma che sono circolate.

I principi e i criteri direttivi della disciplina di delega, rilevanti per gli enti vigilati dal Ministero della salute, sono i seguenti: semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero della salute; «razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini»; ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità, per il Ministero, di emanare indirizzi e direttive; previsione dell'obbligo degli enti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi, entro il

termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi; sussidiarietà e valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

Il Capo I dello schema riguarda l'Istituto superiore di sanità.

Si introduce (articolo 2) la figura dello statuto, che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ed adottato mediante decreto ministeriale. L'introduzione dello statuto – che sostituirà la disciplina regolamentare dello Stato (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70) – è intesa – osserva la relazione illustrativa – a rafforzare l'autonomia dell'Istituto.

La revisione del numero degli uffici di livello dirigenziale e della dotazione organica – con individuazione distinta dell'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue – è demandata – articolo 1, comma 2, ed articolo 3 – a regolamenti dell'Istituto ed ai piani triennali di attività (entrambi tali figure già esistono nella disciplina vigente dell'Istituto). La revisione è operata in conformità con le norme vigenti, ivi comprese quelle specifiche relative agli enti pubblici di ricerca. Appare forse necessario un più chiaro coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3 dello schema; il comma 2 citato, richiamando l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, fa infatti riferimento ad una procedura di approvazione degli organici e dei piani di fabbisogno del personale diversa da quella prevista (dall'articolo 3, comma 2, dello schema) per i regolamenti relativi al personale.

L'articolo 4 riduce il numero dei membri del consiglio di amministrazione da nove a cinque e la durata del mandato del consiglio da sei a quattro anni. I risparmi conseguiti da tale riordino ammonterebbero ad oltre 300 milioni di euro all'anno.

Il Capo II dello schema riguarda gli istituti zooprofilattici sperimentali.

L'articolo 9 prevede che tali istituti possano: associarsi, d'intesa con le regioni e le province autonome, per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari per le attività di sanità pubblica veterinaria; stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. Si conferma, inoltre, che gli istituti possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali e fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali. Resta fermo (come già nella disciplina vigente) che le prestazioni fornite alle aziende sanitarie locali sono gratuite.

L'articolo 10 individua i principi per l'esercizio delle competenze regionali in materia; l'articolo 12 contempla la revisione dello statuto, del regolamento e della dotazione organica dei singoli istituti, successivamente all'entrata in vigore delle nuove leggi regionali.

L'articolo 11 concerne gli organi degli istituti in oggetto. Tra l'altro, si riduce da cinque a tre il numero dei membri del consiglio di amministrazione, con la realizzazione di un risparmio pari a 176.000 euro annui.

L'articolo 13 prevede la costituzione, presso il Dicastero della salute, di un Comitato di supporto strategico ed organizzativo all'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali. A tale riguardo, ricorda che nel parere espresso dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 410 si manifestò l'opportunità di istituire un organo di coordinamento.

L'articolo 14 conferma una norma in materia di controlli sugli atti degli istituti già prevista dalla disciplina vigente.

Il Capo III riguarda l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). La relazione illustrativa dello schema osserva che le modifiche in materia rispetto alla normativa vigente sono limitate, anche in ragione della circostanza che è stato approvato di recente un nuovo regolamento (regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2011).

Lo schema prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia deliberato un nuovo statuto e siano adottate modifiche regolamentari, relative, tra l'altro, a: la rimodulazione della pianta organica in conformità alle norme vigenti; la riduzione da dieci a sette unità del limite massimo di esperti esterni con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguenti risparmi per oltre 200 milioni di euro l'anno.

In relazione alle disposizioni inerenti l'Age.Na.S. rileva con rammarico che si è ancora lontani dalla trasformazione di tale Agenzia secondo gli auspici più volte espressi dalla Commissione: resta infatti inalterata l'esigenza di un organo, non solo di studio e valutazione, ma soprattutto di controllo e di monitoraggio che fornisca supporto tecnico alle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Il Capo IV concerne la Lega italiana per la lotta contro i tumori (ente pubblico di natura associativa). Si segnala che lo schema prevede: la soppressione del collegio dei probiviri, del comitato scientifico e dei comitati regionali – restano ferme le sezioni provinciali, che sono «organismi associativi autonomi privati» –; la riduzione da quindici a cinque del numero dei componenti del consiglio direttivo nazionale; la facoltà, per le summenzionate sezioni provinciali, di costituire un'unione a livello regionale; la possibilità, per la Lega, di costituire una Fondazione non avente scopo di lucro. Nel ritenere apprezzabile il mantenimento delle sezioni provinciali, reputa tuttavia indispensabile chiarire in modo definitivo il passaggio di tale ente a fondazione, senza attardarsi in una configurazione mista, in parte pubblica ed in parte privata. Inoltre, appare opportuno che i risparmi ricavati dal riordino di tale ente – pari a circa 300 milioni di euro l'anno – siano destinati a sostenere la ricerca.

Si osserva che l'articolo 20, comma 2, prevede per l'adeguamento dello statuto della Lega in esame un termine di sessanta giorni (decorrenti



dall'entrata in vigore del presente decreto), mentre la disciplina di delega, come già ricordato, contempla per la revisione degli statuti un termine di sei mesi (sempre a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo).

Il Capo V reca la cosiddetta clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), nel ricordare come l'esigenza di istituire un comitato di supporto strategico per gli istituti zooprofilattici fu messa in risalto dal parere espresso dalla Commissione sull'atto del Governo n. 410, rileva tuttavia come nel provvedimento all'esame non si vada oltre la costituzione di tale organismo, necessario quale organo di coordinamento tra il Ministero della salute, i rappresentanti delle regioni e degli stessi istituti zooprofilattici.

Per quanto poi concerne la riduzione di personale cui sono sottoposti tutti gli enti vigilati, rileva che tale politica rischia di mettere a repentaglio l'attività di tali enti, soprattutto quando essi sono chiamati ad esercitare attività per conto terzi. In tal senso, soprattutto in relazione all'AGENAS, allo scopo di consentire un'attività di supporto tecnico nei riguardi delle regioni sottoposte a piani di rientro, si ribadisce l'esigenza di poter procedere al reclutamento di collaboratori esterni. Coglie infine l'occasione per segnalare come non sia congrua la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, lettera *c*).

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) prende la parola per richiamare l'attenzione dei commissari sulle ipotesi di riordino della Croce rossa italiana, rispetto alle quali anche di recente è stata posta da parte delle organizzazioni sindacali una richiesta di chiarimento che sembra non aver trovato alcuna risposta da parte del Ministro della salute. In particolare, le sigle sindacali lamentano il fatto che, secondo le ipotesi di riordino dell'ente che sono state ventilate, oltre 4 mila dipendenti correrebbero il pericolo di perdere il proprio posto di lavoro. Anche sulla base di questa circostanza, rinnova l'invito al Ministro della salute a informare la Commissione sugli orientamenti che il Governo intende assumere per la riorganizzazione dell'ente Croce rossa, fornendo altresì i dovuti ragguagli sulla possibile privatizzazione dell'ente stesso e sulla sorte dei numerosi beni a disposizione della Croce rossa.

Il senatore COSENTINO (*PD*) chiede se per lo schema di decreto legislativo in titolo sia previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il PRESIDENTE ricorda che il Ministro della salute ha espresso l'auspicio che la Commissione formuli con sollecitudine il parere richiesto, possibilmente entro il 26 giugno. In tal senso, ritiene che la Commissione possa procedere celermente alla trattazione del provvedimento in titolo, rinviando le sole operazioni di voto allorquando sarà sciolta la riserva connessa alla trasmissione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Ricorda altresì che i contenuti dell'atto del Governo in titolo risultano già stati am-

piamente approfonditi in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 410.

In relazione poi alle questioni riguardanti il riordino della Croce rossa italiana, è a conoscenza di diverse bozze di riordino dell'ente che sembrano porsi in contrasto con le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta sul tema dalla Commissione. Anche per disporre dei necessari chiarimenti, chiederà quindi senz'altro al Ministro della salute di tenere informata la Commissione sugli orientamenti che il Governo intende seguire nel riordino di questo importante ente, possibilmente prima delle determinazioni da parte del Consiglio dei ministri. In ogni caso ricorda che il riordino della Croce rossa italiana sarà oggetto di un distinto schema di decreto legislativo, sottoposto all'esame della Commissione per il previsto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 12 giugno 2012

### **Plenaria**

### **351<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**MAZZUCONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assessore alle Politiche del territorio e tutela ambientale della Provincia di Roma, Pier Michele Civita, accompagnato dall'ingegner Francesco Raffaelli e dal dottor Luigi Telesca.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente D'ALÌ comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione dell'assessore alle Politiche del territorio e tutela ambientale della Provincia di Roma, Michele Civita**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 maggio scorso.

L'assessore CIVITA illustra la situazione relativa alla gestione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nei Comuni della provincia di Roma, sottolineando che seppure appaia difficile raggiungere, entro la fine del 2012, l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata attraverso il sistema porta a porta, è da considerare positivamente il fatto che 69 comuni su 120 abbiano avviato tale sistema di raccolta e siano state già sottoscritte convenzioni volte a coprire circa 925.000 abitanti della provincia, con l'obiettivo di raggiungere il milione entro la fine dell'anno. Tra i Comuni della provincia di Roma che conferiscono i rifiuti a Malagrotta segnala i casi dei comuni di Ciampino e Fiumicino. Il primo, con una raccolta differenziata superiore al 65 per cento, ha ridotto di due terzi i conferimenti a Malagrotta, mentre il secondo sta ancora operando per incrementare il livello della raccolta differenziata, attualmente pari ad appena il 7 per cento. La provincia di Roma gestisce la raccolta differenziata stradale ed ha finanziato la realizzazione di 44 isole ecologiche, venti delle quali già inaugurate, per un impegno complessivo di 6,5 milioni di euro. La Provincia ha inoltre finanziato la realizzazione di quattro impianti di compostaggio. Si sofferma poi sui costi per il trattamento dei rifiuti organici incrementati pari a 108 euro per tonnellata a causa della carenza degli impianti di trattamento. Fa poi presente che, in anticipo rispetto alle previsioni della direttiva 2008/98/CE, la provincia di Roma si è dotata di un piano di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Sono state inoltre condotte iniziative sperimentali di compostaggio domestico con riduzioni tariffarie in percentuali comprese tra il 5 e il 7 per cento. Sono state altresì promosse iniziative mirate alla riduzione dell'uso degli *shopper* di plastica.

Si sofferma quindi sulla emergenza dei rifiuti che interessa la città di Roma e, più in generale, la regione del Lazio. A tale riguardo ricorda che sono stati messi a disposizione negli anni passati circa 7 milioni di euro annui, provenienti anche dai fondi FAS, per la realizzazione di ecocentri e di impianti di compostaggio. Non è stato però avviato il progetto per la realizzazione dell'impianto dedicato alla raccolta differenziata di Maccarese e risulta difficile gestire in maniera efficiente le diverse tipologie organizzative di raccolta dei rifiuti attualmente impiegate nella Regione. Inoltre, le attuali modalità di funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti presenti sul territorio regionale non hanno impedito la saturazione della discarica di Malagrotta. Conclude infine con l'auspicio che la situazione sempre più complessa e preoccupante dei rifiuti, in particolare a Roma, possa essere risolta individuando un'area idonea con la condivisione di tutte le istituzioni interessate.

Il senatore FERRANTE (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per la parte dell'esposizione dell'assessore Civita relativa agli sforzi compiuti dall'Amministrazione provinciale per aumentare i livelli della raccolta differenziata, fa presente che lo stesso Assessore non ha fatto riferimento all'eventuale attivazione di un nuovo termovalorizzatore probabilmente perché convinto che il potenziamento della raccolta differenziata renda asso-

lutamente inutile un maggiore ricorso alla termovalorizzazione. Sottolinea quindi l'assoluta necessità di realizzare quanto prima i previsti impianti di compostaggio ed evidenzia l'insostenibilità della coesistenza a Roma di ben dodici diversi sistemi di raccolta differenziata.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) domanda maggiori informazioni sull'entità dello sforzo finanziario necessario per il potenziamento della raccolta differenziata e chiede se l'Amministrazione provinciale ritenga o meno accettabile la prospettiva di seguire il certo non virtuoso esempio di Napoli, e cioè di trasferire i rifiuti in impianti di termovalorizzazione siti all'estero.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) osserva che l'Italia non può più affrontare il fondamentale problema dei rifiuti limitandosi a passare da emergenza a emergenza e che purtroppo si deve constatare ancor oggi che non riesce a giungere all'approvazione parlamentare l'indispensabile intervento normativo finalizzato ad approntare un ciclo dei rifiuti realmente integrato. Difatti, il testo unificato dei disegni di legge nn. 238, 1458, 1512, 1525 e 2302, definito dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, è ancora in attesa del prescritto parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e probabilmente all'origine di questo ritardo sta il fatto che il testo prevede l'introduzione di nuove figure di reato relative al traffico e allo smaltimento di rifiuti. Chiede, infine, se la regione Lazio disponga di una legge sulle cave abbandonate o dismesse e se sia stato approvato un piano regionale per l'impiego di tali cave a fini di smaltimento dei rifiuti.

La presidente MAZZUCONI ricorda che la Presidenza della Commissione ha più volte rappresentato alla Presidenza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente l'urgenza dei pareri sui provvedimenti al proprio esame. Peraltro, va considerato che l'elevato numero di disegni di legge di conversione di decreti-legge presentati alle Camere, e sottoposti per Regolamento ad una disciplina speciale anche sotto il profilo temporale, ha reso assai difficile per la 5<sup>a</sup> Commissione permanente fornire alle altre Commissioni i pareri relativi ai disegni di legge non di conversione. Domanda quindi maggiori informazioni sui costi di implementazione della raccolta differenziata e chiede quale sia la sorte dei rifiuti oggetto del trattamento meccanico-biologico e quale soggetto sostenga i costi della fase del ciclo dei rifiuti successiva a quel trattamento.

L'assessore CIVITA fa presente che nel 2008 si è conclusa la gestione commissariale nel Lazio con l'approvazione di un piano dei rifiuti che, ad eccezione degli aggiornamenti relativi al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è rimasto sostanzialmente immutato. Gli impianti previsti dal piano recentemente approvato dalla regione Lazio risultano sufficienti anche nel caso in cui non venga raggiunto l'obiettivo in termini di raccolta differenziata e comprendono quelli di incenerimento (uno a San Vittore e due a Colferro) e di rigassificazione. Fa poi pre-

sente che il piano regionale dei rifiuti esclude la possibilità dell'incenerimento di rifiuto «tal quale» e si sofferma sulle modalità operative del ciclo integrato dei rifiuti. Descrive quindi i costi di implementazione e delle modalità di contribuzione della Provincia ai Comuni, facendo presente che la Provincia vigila sulle modalità di raccolta e gestione dei rifiuti richiedendo, talvolta, una copertura dei relativi costi, pari almeno al 50 per cento, al fine di assicurare l'equilibrio gestionale degli operatori istituzionali coinvolti. La provincia di Roma svolge inoltre per conto dei Comuni specifici studi sulle utenze e fornisce alle amministrazioni comunali gli appositi *kit* di raccolta. Fa quindi riferimento ad un accordo stipulato con la filiera del CONAI volto ad assicurare ai Comuni interessati un contributo più elevato, evidenziando che la soluzione del problema della raccolta differenziata nella città di Roma può essere risolta facendo in modo che tale raccolta permetta di acquisire risorse ai Comuni interessati. Conclude infine ricordando che il piano provinciale dei rifiuti prevede l'impiego delle cave dismesse al fine di ristabilire l'originaria morfologia del territorio.

La presidente MAZZUCONI ringrazia l'assessore Civita per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**  
**121ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giusy D'Alconzo, di Amnesty International, Rita De Santis, presidente di AGEDO, Amarildo Fecanji, di Pink Embassy, Seval Kilic, di Istanbul Lgbt Solidarity e Ivan Orlando Zamudio Contreras.*

*La seduta inizia alle ore 11,25.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti del Movimento internazionale LGBT**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, nel ringraziare le personalità audite per la presenza alla seduta odierna, ricorda come in precedenti occasioni la Commissione si sia occupata delle questioni inerenti le discriminazioni contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (Lgbti). In particolare, nel giugno del 2011 sono stati ascoltati rappresentanti del comitato Europride e una parte del recente rapporto sul rispetto dei diritti umani negli istituti penitenziari riguarda la condizione dell'omosessualità in carcere.

Giusy D'ALCONZO, di Amnesty International, nel sottolineare che l'impegno di Amnesty in favore dei diritti delle persone Lgbti tende anche a voler mettere in evidenza che non vi è una gerarchia tra i diritti umani ma che ciascuno merita rispetto e tutela, ricorda il ritardo della legislazione del nostro paese denunciando la mancata approvazione dell'aggravante dell'omofobia su determinati reati e la mancata specifica della omosessualità nella censura agli interventi pubblici di incitamento all'odio e a comportamenti discriminatori.

Rita DE SANTIS, presidente di AGEDO, l'associazione dei genitori delle persone gay, ricorda che secondo stime non ufficiali le persone Lgbti nel mondo sarebbero il 10 per cento sottolineando come sia incredibile che ad esse non venga data tutela piena sul piano legislativo e che anzi si tenda, anche sui media, a nascondere il fenomeno.

Amarildo FECANJI, di Pink Embassy, l'associazione Lgbti d'Albania, sottolinea il ruolo molto importante svolto dall'associazione nel sensibilizzare la classe politica e le istituzioni sui problemi delle persone Lgbti in Albania, in particolare con riferimento alla legislazione penale e del lavoro, nonostante il grande ritardo culturale della società albanese.

Sevval KILIC, di Istanbul Lgbtt Solidarity, denuncia il clima discriminatorio in generale verso le persone di diverso orientamento sessuale in Turchia e il sistema premiale a punti, in vigore presso le forze di polizia turche, che induce a comportamenti violenti non solo nei confronti di presunti terroristi o comuni delinquenti, ma anche – prevalentemente di notte – nei confronti degli esponenti della comunità Lgbti, in particolare di persone che sono costrette ad esercitare mestieri connessi all'uso del corpo a fini sessuali al di fuori delle strutture destinate a questo scopo.

Ivan Orlando ZAMUDIO CONTRERAS, nel ricordare il caso del figlio Daniel, torturato e ucciso a Santiago del Cile nel marzo scorso a causa del suo orientamento sessuale, e nel rilevare come in Cile non esista ancora una associazione dei genitori delle persone Lgbti, sottolinea come proprio il tragico episodio del figlio abbia portato in Cile all'adozione di una coraggiosa legge contro le discriminazioni e ricorda l'ampia solidarietà ricevuta da parte delle istituzioni – anche da parte di esponenti di partiti conservatori – e dai rappresentanti più avanzati della società civile.



Interviene quindi il senatore PERDUCA (*PD*) per fare osservazioni e rivolgere domande.

Rispondono Amarildo FECANJI e Sevval KILIC.

Il presidente MARCENARO nel chiudere la seduta ricorda i molti passi avanti compiuti sulle problematiche Lgbt negli ultimi anni ringraziando le personalità audite e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 12 giugno 2012

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 78**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*Orario: dalle ore 13,25 alle ore 14,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 12 giugno 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il prof. Alberto Zanardi, in data 5 giugno 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni da esperto della Commissione in seguito alla sua nomina a componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione prende atto.

*AUDIZIONI*

**Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) sull'attività della Commissione e, in particolare, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, e Alberto ZANARDI *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i deputati Marco CAUSI (PD), Rolando NANNICINI (PD) e Maurizio LEO (Pdl) e i senatori Giuliano BARBOLINI (PD), Paolo FRANCO (LNP) e Walter VITALI (PD).

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, e Alberto ZANARDI *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il prof. Antonini e il prof. Zanardi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,45.